SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2004, n. **244.**

Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 4, comma 1, e 45 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da resoconto in data 19 gennaio 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004 e nell'adunanza del 17 maggio 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. *(Ministero del lavoro e delle politiche sociali)*. — *1.* Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: "Ministero", esercita, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis (Segretariato generale)*. — *1.* Il Segretario generale del Ministero opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alla programmazione e organizzazione delle attività statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di studio e ricerca sul mercato del lavoro nonché alla comunicazione istituzionale, ivi compreso il sito web; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le attività del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; assicura l'attività ispettiva diretta alle verifiche strumentali alla propria attività di coordinamento, ivi compreso, per quanto necessario, il monitoraggio e il controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le verifiche e i controlli sull'osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di lavoro e politiche sociali; provvede al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; cura i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione del principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere

di parità; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita le funzioni inerenti i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvalendosi anche delle Direzioni generali; coordina l'attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici prevista dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale ed alla definizione dei relativi compiti.

Art. 1-*ter (Direzioni generali). — 1.* Il Ministero, nel rispetto delle competenze regionali e delle attribuzioni degli enti locali di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, si articola nelle seguenti Direzioni generali:

a) degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;

b) per l'attività ispettiva;

c) della comunicazione;

d) per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR);

e) per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;

f) dell'immigrazione;

g) del mercato del lavoro;

h) per le politiche per l'orientamento e la formazione;

i) per le politiche previdenziali;

l) per l'innovazione tecnologica;

m) delle risorse umane e affari generali;

n) della tutela delle condizioni di lavoro;

o) per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Art. 1-*quater (Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione). — 1.* La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione esercita le seguenti funzioni: disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità, dei trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; disciplina dei contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti.

Art. 1-*quinquies (Direzione generale per l'attività ispettiva). — 1.* La Direzione generale per l'attività ispettiva esercita le seguenti funzioni: direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva degli organi periferici del Ministero; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli enti previdenziali.

Art. 1-*sexies (Direzione generale della comunicazione). — 1.* La Direzione generale della comunicazione esercita le seguenti funzioni: informazione e comunicazione istituzionale, come previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, curando in particolare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti e la comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'Amministrazione, ivi compreso il sito web; garantisce il necessario supporto alle attività di informazione attraverso idonei mezzi di comunicazione; organizzazione dell'Ufficio relazioni con il pubblico e servizi all'utenza.

Art. 1-*septies (Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR). — 1.* La Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche a favore della famiglia, degli interventi per il sostegno della maternità e della paternità e degli interventi a favore delle persone anziane; conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità; supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia; coordinamento dei servizi socio-educativi per

la prima infanzia; coordinamento delle politiche collegate agli interventi per l'assistenza, l'integrazione. sociale e lavorativa delle persone disabili; salvaguardia dei diritti delle persone disabili promozione delle politiche a sostegno delle persone, anziane con particolare riguardo alle tematiche dell'autonomia e della non autosufficienza; indirizzo e coordinamento degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e tutela dei minori; definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attività di promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; supporto all'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù; promozione delle politiche di contrasto al lavoro minorile; coordinamento del piano di dismissione dei minori dagli istituti e promozione di azioni alternative all'istituzionalizzazione; supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451; promozione di interventi a favore dei minori a rischio di attività criminose, di interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, di misure di contrasto alla povertà e di lotta all'esclusione sociale; redazione del Piano nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea; supporto all'attività della Commissione di indagine sull'esclusione sociale di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328; cofinanziamento e monitoraggio della sperimentazione del reddito di ultima istanza di cui all'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; promozione delle politiche di contrasto alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; ferme restando le competenze delle altre Amministrazioni, promozione di politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale di impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea.

Art. 1-*octies (Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale). — 1.* La Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle attività connesse alla gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalità di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; monitoraggio della spesa sociale; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali anche attraverso la definizione di strumenti idonei alla valutazione dell'accesso e della fruizione dei servizi e delle prestazioni sociali.

Art. 1-*nonies (Direzione generale dell'immigrazione). — 1.* La Direzione generale dell'immigrazione esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; istituzione di attività a favore dei minori stranieri; attività istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione; supporto all'attività del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione; iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro; sviluppo e gestione del sistema AILE previsto dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

Art. 1-*decies (Direzione generale del mercato del lavoro). — 1.* La Direzione generale del mercato del lavoro esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego, con particolare riferimento al piano nazionale d'azione per l'occupazione (NAP), redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali; sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (SIL), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali; supporto all'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.

Art. 1-*undecies (Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione). — 1.* La Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo

della Comunità europea e alle attività formative, ferme restando le competenze delle regioni; vigilanza, controllo e tutela degli enti nazionali di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. La Direzione generale di cui al comma 1 espleta le funzioni alla stessa assegnate sino alla costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 1-*duodecies (Direzione generale per le politiche previdenziali). — 1.* La Direzione generale per le politiche previdenziali esercita le seguenti funzioni: disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consultivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; verifica dell'inquadramento delle attività produttive; ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 1-*terdecies (Direzione generale per l'innovazione tecnologica). — 1.* La Direzione generale per l'innovazione tecnologica esercita le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito web, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attività statistiche.

Art. 1-*quaterdecies (Direzione generale delle risorse umane e affari generali). — 1.* La Direzione generale delle risorse umane e affari generali esercita le seguenti funzioni: disciplina dei programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilità del personale; pianificazione dei fabbisogni; disciplina delle dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonché del personale delle aree funzionali; attività concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali periferici del Ministero; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilità analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilità amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; recupero del danno erariale; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro all'interno del Ministero; affari generali.

Art. 1-*quindecies (Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro). — 1.* La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro esercita le seguenti funzioni: tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; coordinamento della contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; attività di indirizzo, coordinamento ed assistenza in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego, ivi comprese l'analisi della normativa e la raccolta dei relativi dati; promozione delle pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità; supporto all'attività del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 1-*sedecies. (Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali). — 1.* La Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali esercita le seguenti funzioni: promozione delle attività svolte dai soggetti del "terzo settore", sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2000; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai centri di servizio per il volontariato; supporto all'attività della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati di cui all'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125; assi-

stenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; promozione e coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale.».

Art. 3.

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9, comma 1, secondo periodo, e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 250

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il testo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, Supplemento Ordinario.

— Il testo degli articoli 4, comma 1, e 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.».

«Art. 45 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'art. 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.

4. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali.».

— Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 3 agosto 2001, n. 317, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134.

— Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

— Il testo del decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241 (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 2003, n. 201.

— Il testo del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2004, n. 110.

Note all'articolo 2:

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.».

— Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222.

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

56-*bis*. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

58-*bis*. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

58-*ter*. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'art. 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.

60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.

62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.

63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1º marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.

65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità.».

— Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 11 *(Qualità dei servizi pubblici).* — 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

5. È abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo.».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro).* — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

— Il testo della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1999, n. 118, Supplemento ordinario.

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato:

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

— Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:

«4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».

— Il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione è il seguente:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regione nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

— Il testo del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1993, n. 116, ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1993, n. 167.

— Il testo del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1984, n. 299, ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1984, n. 351.

— Il testo della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136.

— Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), è il seguente:

«Art. 2 *(Osservatorio nazionale per l'infanzia)*. — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale.

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Il piano è adottato sentita la Commissione di cui all'art. 1, che si esprime entro sessanta giorni.

4. Il piano è adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione di cui all'art. 1. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.

6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'art. 44 della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio.

Art. 3 *(Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia)*. — 1. L'Osservatorio di cui all'art. 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali può stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.».

— Il testo dell'art. 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), è il seguente:

«Art. 27 *(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)*. — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'àmbito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di

fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.».

— Il testo dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), è il seguente:

«101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.».

— Il testo dell'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«44. Presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000.».

— Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 328 del 2000, è il seguente:

«Art. 18 *(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)*. — 1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'art. 4, nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'art. 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'art. 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi-benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei princìpi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'art. 16, comma 4, e dei titoli di cui all'art. 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'art. 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'art. 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'àmbito delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.».

— Il testo della citata legge n. 328 del 2000 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2000, n. 265, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è il seguente:

«Art. 33 *(Comitato per i minori stranieri) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)*. — 1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno

dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

2-*bis*. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.».

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 11 *(Sistema informativo lavoro)*. — 1. Il Sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.

3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altre enti funzionali è collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.

8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.

9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.».

— Il testo del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 2000, n. 166.

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 10 *(Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori)*. — 1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Lo statuto dell'ISFOL è approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.».

— Il testo dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), è il seguente:

«Art. 118. *(Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo).* — 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'àmbito delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporne la sospensione dell'operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'adesione ai fondi è fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali.

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. *(Omissis).*

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'àmbito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.

13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'àmbito delle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.».

— Il testo dell'art. 88 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, è il seguente:

«Art. 88 *(Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale)*. — 1. È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la formazione l'istruzione professionale.

2. All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale.

3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale, connesse anche all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze generali del sistema scolastico, definite dal competente Ministero, l'agenzia svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere *a)* e *l)* del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale quadro, l'agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di formazione professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore della formazione professionale.

4. Lo statuto dell'agenzia è approvato con regolamento emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, su proposta dei Ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. È altresì sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni.

5. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e del Ministro della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli indirizzi definiti d'intesa fra i predetti Ministri. I programmi generali di attività dell'agenzia sono approvati dalle autorità statali competenti d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome. L'autorità di vigilanza esercita i compiti di cui all'art. 142, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del lavoro.

6. Con i regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta anche dei Ministri di settore, possono essere trasferiti all'agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da strutture operanti presso Ministeri o amministrazioni pubbliche.

7. *(Omissis).*».

— Il testo della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2001, n. 97.

— Il testo dell'art. 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), è il seguente:

«Art. 5 *(Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici)*. — 1. Al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

2. Fanno parte del Comitato:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;

b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;

e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;

f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per l'impiego.

3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:

a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro;

b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica;

c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle direzioni generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale nonché dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.

4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

5. Il Comitato è convocato, oltre che ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

6. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'art. 7, nonché in ordine alle relative spese.

7. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'àmbito dei suoi componenti.».

— Il testo dell'art. 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), è il seguente:

«Art. 4 *(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati)*. — 1. È istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata «Consulta», composta da:

a) il Ministro per la solidarietà sociale, che la presiede;

b) tre membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati;

c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un suo delegato;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente;

f) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;

g) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;

h) due membri designati dal Ministro della sanità;

i) due membri designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

l) il presidente della Società italiana di alcologia o un suo delegato.

2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.

3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*, è designato un membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *g)*.

4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.

5. La Consulta:

a) collabora nella predisposizione della relazione prevista dall'art. 8, esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti dall'art. 1 nei rispettivi àmbiti di competenza;

c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della sanità;

d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro àmbito attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalità della presente legge.

6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».

04G0274

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 settembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Munir Kfouri Adriana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Munir Kfouri Adriana, nata il 16 marzo 1971 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicòloga conseguito in Brasile, come attestato dal «Conselho Regional de Psicologia di Sao Paulo» cui la

richiedente risulta isritta dal 1° marzo 1996, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la sig.ra Munir Kfouri è in possesso del diploma di laurea di Psicologa conseguito presso il «Centro Uniersitàrio das Faculdades Metropolitanas Unidas» di San Paolo (Brasile) in data 10 gennaio 1996 e rilasciato il 3 febbraio 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 aprile 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 — così come modificato dalla legge n. 189/2002 — e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rilasciato dalla Questura di Taranto in data 9 luglio 2003, rinnovato il 4 giugno 2004 e valido fino al 9 luglio 2005;

Decreta:

Alla sig.ra Munir Kfouri Adriana, nata il 16 marzo 1971 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 settembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A09099

DECRETO 8 settembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Nunez Villegas Silvia Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Nunez Villegas Silvia Patricia, nata a Città del Messico (Messico) il 3 novembre 1959, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Messico, come attestato dalla autorizzazione rilasciata in data 31 ottobre 1995 dalla «Subsecretarìa de Educaciòn Superior e Investigaciòn Cientìfica - Direcciòn General de Profesiones» di Città del Messico, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di licenciada en psicologìa conseguito presso la «Universidad Nacional Autonoma de Mèxico» di Città del Messico (Messico) in data 15 giugno 1995 e rilasciato in data 24 agosto 1995;

Ritenuto che la sig.ra Nunez Villegas abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2004;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 maggio 2004;

Decreta:

Alla sig.ra Nunez Villegas Silvia Patricia, nata a Città del Messico (Messico) il 3 novembre 1959, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 8 settembre 2004

Il direttore generale: MELE

04A09100

DECRETO 8 settembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Musat Carmen Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Musat Carmen Liliana, nata il 10 ottobre 1962 a Focsani (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale rumeno di inginer - profilul chimie - specializarea finisare chimica textila conseguito presso la «Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi» di Iasi (Romania) nella sessione di febbraio 2000 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei Nationale» rumeno in data 6 marzo 2000, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 23 dicembre 2002 con validità fino al 23 dicembre 2007 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Musat Carmen Liliana, nata il 10 ottobre 1962 a Focsani (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici; 2) meccanica del volo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 settembre 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale.

04A09101

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 2004.

Ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del finanziamento di euro 9.919.000,00, autorizzato per l'anno 2004 dalla tabella *C)*, allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), al netto della riduzione, disposta ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191, in relazione alle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento delle funzioni, conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente «Legge quadro in materia di incendi boschivi» e, in particolare, l'art. 12, comma 2, il quale prevede il trasferimento statale in favore delle regioni della somma di lire 20 miliardi annue nel triennio 2000-2002, per lo svolgimento di funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Visto il comma 3 dell'art. 12 della citata legge n. 353/2000 il quale prevede che:

a decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle suindicate funzioni si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;

che la ripartizione delle risorse tra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge n. 353/2000;

Vista la tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) con la quale viene autorizzato lo stanziamento di euro 10.329.000,00 in relazione alle disposizioni di cui alla citata legge quadro in materia di incendi boschivi, sull'u.p.b. 4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820;

Considerato che, ai sensi del più volte richiamato art. 12, comma 2, il predetto finanziamento deve essere ripartito, per euro 5.164.500,00, in proporzione al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e, per euro 5.164.500,00, in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con nota n. DPC/PRE/0018141 del 7 aprile 2004, ha provveduto a trasmettere i dati concernenti la ripartizione del finanziamento 2004 come sopra determinato, elaborati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base dei criteri stabiliti dal citato art. 12, comma 2, della legge n. 353/2000;

Considerato che la medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con successiva nota n. DPC/PRE/0032238 del 5 luglio 2004, ha provveduto a trasmettere nuovi dati per il riparto del finanziamento sopra richiamato, rielaborati per tenere conto delle osservazioni effettuate dalle regioni Piemonte e Basilicata, nel corso della riunione tecnica tenutasi presso la Conferenza Stato-regioni il 9 giugno 2004, con riferimento ai rispettivi dati della superficie percorsa dal fuoco;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, concernente «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 6, del predetto decreto-legge l'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2004 dalla tabella *C)* allegata alla legge finanziaria 2004 per effetto di quanto previsto dall'art. 12 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è stata ridotta nella misura di 0,41 milioni di euro, così come indicato nella tabella 1 allegata al medesimo provvedimento di legge;

Ritenuto che sia necessario provvedere, in relazione alle predette finalità e sulla base dei dati come sopra acquisiti, alla ripartizione in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano della somma complessiva di euro 9.919.000,00, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 luglio 2004;

Decreta:

Per lo svolgimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai sensi della legge 21 dicembre 2000, n. 353, ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, il finanziamento di euro 9.919.000,00 relativo all'anno 2004, corrispondente a quello recato dalla tabella *c)* allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), al netto della riduzione disposta ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191, è ripartito secondo quanto indicato nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 9 settembre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

ALLEGATO

ANNO 2004 - RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

REGIONI	Superficie boscata percorsa dal fuoco (ha) 1999	2000	2001	2002	2003	TOTALI	MEDIA	I.F.N. Superficie totale forestale	% Superfici e boscata	Sup. forestale/su p. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superficie forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	Totale fondi spettanti a ciascuna Regione ai sensi della L. 353/2000	Riduzione per effetto delle disposizioni del D.L. 168/2004 convertito in L. 191/2004	(x 1.000) TOTALE FONDI DA ATTRIBUIRE A CIASCUNA REGIONE
Piemonte	3.235	1.352	458	1.620	2.864	9.529	1.906	743.400	8,57	390,1	442,57	123,55	566,12	22,47	543,65
Valle d'Aosta	1	5	96	43	309	454	91	84.600	0,98	931,7	50,37	295,11	345,47	13,71	331,76
Lombardia	685	1.190	792	1.895	688	5.250	1.050	598.500	6,90	570,0	356,31	180,54	536,85	21,31	515,54
Trentino Alto Adige	94	64	94	442	84	778	156	675.000	7,78	4.338,0	401,85	1.374,02	1.775,74	70,49	1.705,25
Veneto	337	111	192	545	311	1.496	299	351.000	4,05	1.173,1	208,96	371,57	580,53	23,04	557,49
Friuli-Venezia Giulia	137	79	143	466	1.442	2.267	453	289.800	3,34	639,2	172,53	202,45	374,98	14,88	360,10
Liguria	5.037	2.357	3.638	1.344	5.069	17.445	3.489	374.400	4,32	107,3	222,89	33,99	256,88	10,20	246,68
Emilia Romagna	15	193	132	152	185	677	135	454.500	5,24	3.356,7	270,58	1.063,20	1.333,77	52,94	1.280,83
Toscana	755	1.086	1.287	852	4.130	8.110	1.622	982.800	11,33	605,9	585,09	191,92	777,01	30,84	746,17
Umbria	177	316	521	113	425	1.552	310	336.600	3,88	1.084,4	200,39	343,47	543,86	21,59	522,27
Marche	204	452	454	56	203	1.369	274	224.100	2,58	818,5	133,41	259,24	392,66	15,59	377,07
Lazio	1.628	5.469	3.511	638	5.516	16.762	3.352	466.200	5,37	139,1	277,54	44,05	321,59	12,77	308,82
Abruzzo	87	1.829	1.363	177	267	3.723	745	322.200	3,71	432,7	191,82	137,06	328,87	13,05	315,82
Molise	23	306	188	27	80	624	125	129.600	1,49	1.038,5	77,16	328,92	406,07	16,12	389,95
Campania	1.160	5.889	2.849	810	3.777	14.485	2.897	378.900	4,37	130,8	225,57	41,43	267,00	10,60	256,40
Puglia	770	5.164	3.968	927	1.559	12.388	2.478	149.400	1,72	60,3	88,94	19,10	108,04	4,29	103,75
Basilicata	597	3.650	2.768	486	629	8.130	1.626	294.300	3,39	181,0	175,21	57,33	232,53	9,23	223,30
Calabria	4.085	14.527	5.458	4.929	3.193	32.192	6.438	576.900	6,65	89,6	343,45	28,38	371,83	14,76	357,07
Sicilia	7.075	7.990	4.888	1.263	5.246	26.462	5.292	266.400	3,07	50,3	158,60	15,94	174,54	6,93	167,61
Sardegna	6.886	5.237	5.386	3.414	8.081	29.004	5.801	976.500	11,26	168,3	581,34	53,32	634,66	25,19	609,47
TOTALI	32.988	57.266	38.186	20.199	44.058	192.697	38.539	8.675.100	100,00	16.305,5	5.164,57	5.164,57	10.329,00	410,00	9.919,00

ANNO 2004 - RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

PROVINCIA	Superficie boscata percorsa dal fuoco (ha) 1999	2000	2001	2002	2003	TOTALI	MEDIA	I.F.N. Superficie totale forestale	% Superfici e boscata	Sup. forestale/su p. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superficie forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	Totale fondi spettanti a ciascuna provincia	Riduzione per effetto delle disposizioni del DL. 168/2004 convertito in L. 191/2004	TOTALE FONDI DA ATTRIBUIRE A CIASCUNA REGIONE
Trento	94	64	93	440	33	724	145	360.000	53,3	2.486,2	214,32	107,92	322,24	12,79	309,45
Bolzano	0	0	1	2	51	54	11	315.000	46,7	29.166,7	187,53	1.266,09	1.453,63	57,70	1.395,93
TOTALI	94	64	94	442	84	252	50	675.000	100,0	31.652,9	401,85	1.374,02	1.775,87	70,49	1.705,38

04A09241

DECRETO 20 settembre 2004.

Variazione della classificazione della tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali esteri di provenienza U.E.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentate dalle ditte «British American Tabacco Italia S.p.a.», «JT International Italia S.r.l.» e «Philip Morris Italia S.p.a.»;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza U.E., nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A - sigarette, allegata al citato decreto direttoriale 15 luglio 2004;

Decreta:

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita, stabilita della tabella A - sigarette, allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati nazionali esteri di provenienza U.E., è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)

Marche di produzione nazionale

		da € kg Conv.le	a € kg Conv.le	pari a € Confezione
Futura	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	135,00	2,70
Lido	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
Lido	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
Lido Blu	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
Linda	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
Linda	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
Linda Blu	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
Linda Blu	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
Sax Azure	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	135,00	2,70
Sax Azure	Confezione astuccio da 10 pezzi	130,00	135,00	1,35
Sax Blue	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	135,00	2,70
Sax Blue	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	135,00	2,70
Sax Blue	Confezione astuccio da 10 pezzi	130,00	135,00	1,35
Sax Red	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	135,00	2,70
Sax Red	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	135,00	2,70
Sax Red	Confezione astuccio da 10 pezzi	130,00	135,00	1,35

SIGARETTE
(TABELLA A)

Marche di provenienza U.E.

		da € kg Conv.le	a € kg Conv.le	pari a € Confezione
L&M. Red Label ks	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
L&M Blue Label ks	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
L&M Silver Label ks	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
Winston Classic Red	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
Winston Classic Red	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
Winston Balanced Blue	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
Winston Subtle Silver	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
Winston Fine White	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2004, Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 92

04A09281

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 settembre 2004.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto n. 47/2002 del 31 luglio 2002 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Rieti, con il quale è stato costituito, per il quadriennio 2002-2006 il comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la nota del 28 febbraio 2004, con la quale la sig.ra Vanzo Anna Maria ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente del comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 30 luglio 2004 della C.G.I.L. Camera del lavoro territoriale di Rieti con la quale viene designato quale rappresentante in seno al suddetto comitato il sig. Pietrantoni Tonino nato a Pozzaglia Sabino (Rieti) il 24 ottobre 1958 e residente a Rieti in via Adige n. 11;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta

la nomina del sig. Pietrantoni Tonino in qualità di componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione della sig.ra Vanzo Anna Maria.

Rieti, 3 settembre 2004

Il direttore provinciale: DIANA

04A09189

DECRETO 6 settembre 2004.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, presso la direzioni provinciale del lavoro di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l'istituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto direttoriale n. 161 del 18 giugno 1975 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione di Rieti;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Rieti sia al fine di una ricognizione della effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali che la compongono, sia al fine di garantire il regolare funzionamento e la continuità del citato organo collegiale, specialmente a seguito delle novelle di cui ai decreti legislativi n. 80 e n. 387 del 1998 che hanno reso obbligatorio il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile;

Considerato che l'art. 410 del codice di procedura civile prevede che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale designino i propri rappresentanti nell'organo collegiale in questione;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 2039 RS Vari del 1° dicembre 2003 con la quale è stato trasmesso l'elenco delle organizzazioni sindacali che risultano più rappresentative sul piano nazionale;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

A far data dal 1° ottobre 2004 la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Rieti è così ricostituita:

presidente: direttore provinciale del lavoro di Rieti *pro tempore* o un suo delegato.

Componenti effettivi:

Rappresentanti dei lavoratori	Organizzazioni sindacali designanti
Enrico Turchi	C.G.I.L.
Bruno Pescetelli	C.I.S.L.
Arianna Del Re	U.I.L.
Luciano Isceri	CONF.S.A.L.

Rappresentanti datori di lavoro	Organizzazioni sindacali designanti
Publio Scipioni	ASSINDUSTRIA
Luigi Bellucci	FEDERLAZIO
Luciano De Santis	ASCOM
Enrico Andrea Perotti	CONFARTIGIANATO

Componenti supplenti:

Rappresentanti dei lavoratori	Organizzazioni sindacali designanti
Osvaldo Arigoni	C.G.I.L.
Carmela Licenziato	C.I.S.L.
Elisa Anna Pace	U.I.L.
Eligio Beccarini	CONF.S.A.L.

Rappresentanti datori di lavoro	Organizzazioni sindacali designanti
Felice Miccadei	ASSINDUSTRIA
Rodolfo D'Aquilio	FEDERLAZIO
Fabrizio Chinzari	ASCOM
Antonio Orsini	CONFARTIGIANATO

La composizione della commissione come sopra ricostituita, sarà soggetta periodicamente a verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali che la compongono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avrà decorrenza dal 1° ottobre 2004.

Rieti, 6 settembre 2004

Il direttore provinciale: DIANA

04A09190

DECRETO 7 settembre 2004.

Sostituzione di un componente supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, comma 4, come modificato dalla legge n. 533/1973;

Visto il decreto UPLMO n. 61/74 e successivo n. 3/88 con il quale è stata costituita la commissione di conciliazione per le vertenze individuali;

Visto il decreto n. 5/00 del 7 aprile 2000 della Direzione provinciale del lavoro di Como-Lecco;

Preso atto che l'Unione industriali della provincia di Lecco con nota prot. n. 04 DR0152-AC-LM del 6 settembre 2004 ha comunicato le dimissioni della dott.ssa Mara Zampiero da componente della commissione di conciliazione, nominando in sostituzione l'avv. Matteo Pizzoccaro;

Decreta:

L'avv. Matteo Pizzoccaro è nominato componente supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco, in sostituzione della dott.ssa Mara Zampiero.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lecco, 7 settembre 2004

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

04A09187

DECRETO 7 settembre 2004.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia, in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 «Ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che sostituisce il primo comma dell'art 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e stabilisce la nuova composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 27/02 del 25 giugno 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Imperia;

Acquisita la lettera di dimissioni del sig. Torchio Claudio, quale rappresentante designato dalla Confesercenti di Imperia, via Bonfante n. 12;

Preso atto della nuova designazione effettuata dalla predetta organizzazione per la sostituzione del dimissionario;

Decreta:

Il sig. Turci Giuseppe, è nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia quale rappresentante dei lavoratori autonomi, in sostituzione del sig. Torchio Claudio.

Imperia, 7 settembre 2004

Il direttore provinciale reggente: PIRRI

04A09188

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 settembre 2004.

Iscrizione della denominazione «Valle del Belice» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1486/2004 della Commissione del 20 agosto 2004, la denominazione «Valle del Belice» riferita agli oli extravergine di oliva, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare, di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Valle del Belice», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Valle del Belice», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1486/2004 del 20 agosto 2004.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Valle del Belice» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 2 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «VALLE DEL BELICE»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Valle del Belice» è riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE 2031/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Zona di produzione

La D.O.P. «Valle del Belice» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla molitura delle olive prodotte negli oliveti ricadenti nei territori dei comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa.

Art. 3.
Varietà di olivo

La cultivar che concorre principalmente alla produzione dell'olio D.O.P. extra vergine di oliva «Valle del Belice» è la «Nocellara del Belice», cultivar a duplice attitudine, che è presente negli impianti tradizionali per almeno il 70%. Le altre cultivars, che concorrono alla composizione dell'olio extravergine D.O.P., sono quelle coltivate nell'areale di produzione ed in particolare: la Giarraffa, la Biancolilla, la Cerasuola, la Buscionetto, la Santagatese, l'Ogliarola Messinese ed altre cultivar minori. Singolarmente o complessivamente esse non potranno superare il 30%.

I nuovi impianti dovranno rispettare la composizione varietale sopra descritta.

Art. 4.

Caratteristiche pedo-climatiche

Il clima della zona è di tipo mediterraneo, caratterizzato da inverni miti ed estati calde. Le temperature massime del periodo 1972-94 superano spesso i 32 ºC (con punte di 40 ºC) e si verificano nei mesi di luglio e di agosto, con maggiore frequenza in luglio. La media delle temperature minime, verificatesi nel periodo 1972-94, è di 24 ºC. Nei mesi invernali la temperatura minima scende sotto i 10 ºC per più giorni. Le escursioni termiche non sono tali da provocare danni alla cultura; generalmente non si verificano eventi meteorici eccezionali, tranne qualche grandinata di breve durata.

Le precipitazioni sono distribuite irregolarmente e concentrate in pochi mesi, principalmente in autunno ed in inverno. L'areale della Valle del Belice è caratterizzato da ben cinque mesi di siccità e i mesi più asciutti sono giugno, luglio e agosto. La piovosità si attesta tra i 500 e i 700 mm/anno.

L'irrigazione nella zona è quindi da considerare utile per la coltura. La ventosità è piuttosto forte e persistente, sia in autunno/inverno che in primavera/estate.

I terreni della zona di produzione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Valle del Belice» manifestano, dal punto di vista pedologico, una nota comune rappresentata dalla presenza di suoli bruni più o meno lisciviati associati con le terre rosse nelle aree litoranee (unità 29 della carta dei suoli della Sicilia) e con i suoli vertici, regosuoli e litosuoli nelle aree interne (unità 11, 12, 13 e 16 della carta dei suoli della Sicilia).

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

Negli impianti in produzione devono essere effettuate le tradizionali cure colturali: lavorazioni meccaniche del terreno, la concimazione di produzione, le cure fitosanitarie del tipo integrato o biologico, la potatura di produzione annuale, l'irrigazione semplice e/o la fertirrigazione nelle zone irrigue, nonché, tutte le altre pratiche colturali compatibili con i moderni indirizzi agronomici.

La raccolta delle olive è effettuata a mano (brucatura) e/o con strumenti agevolatori a partire dal mese di ottobre e non oltre il mese di dicembre.

È consentito l'impiego di macchine per la raccolta agevolata e/o meccanica, a condizione che durante l'operazione sia evitato il contatto delle drupe con il terreno. È vietato l'impiego di cascolanti.

Le olive raccolte sono conservate in modo tale da garantire la qualità del prodotto all'atto della trasformazione. È comunque vietato il trasporto e la conservazione delle olive in sacchi di qualsiasi materiale. Le olive sono conservate in ambienti freschi ed aerati fino alla fase di molitura e molite entro due giorni dalla raccolta.

La produzione massima di olive conseguibile nell'annata di carica da un oliveto specializzato è di 100 quintali per ettaro. Se l'oliveto è in promiscuo (vite-olivo e altre associazioni), la produzione massima non potrà superare i 60 kg per pianta. Negli oliveti intensivi specializzati sono consentite produzioni superiori a 100 quintali per ettaro in accordo con gli attuali dati sperimentali.

La resa massima ammissibile in olio è fissata fino al 23%.

Art. 6.

Modalità di oleificazione

L'oleificazione delle olive destinate alla produzione di olio D.O.P., deve essere effettuata con tutti i sistemi di estrazione meccanica rispondenti ai requisiti di legge ed atti a mantenere la qualità originale.

Le operazioni di oleificazione delle olive destinate alla produzione di olio D.O.P. «Valle del Belice» devono essere effettuate in impianti di molitura posti nel territorio dei comuni ricadenti nell'ambito della zona di cui all'art. 2. I frantoi devono disporre di opportuni dispositivi per il lavaggio e la defogliazione cui sottoporre obbligatoriamente le drupe. È vietata la pratica di ripasso delle paste estratte.

Le paste lavorare non devono superare, comunque, i 30 ºC e verificabile mediante opportuni strumenti di controllo.

La conservazione dell'olio deve essere effettuata in ambienti che consentano il mantenimento delle temperature costanti al variare delle stagioni e al riparo da aria e luce. L'olio deve essere conservato in recipienti a norma di legge.

Art. 7.

Caratteristiche al consumo

L'olio D.O.P. deve rispondere, all'atto dell'immissione al consumo ai parametri previsti dal regolamento CEE 2568/91 e successive aggiunte e modificazioni, e inoltre deve presentare le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

panel test (punteggio): $\geq$ 7 o comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti;

acidità massima, espressa in % ac. oleico $\leq$= 0,5%;

perossidi $\leq$= 12 meq/kg;

polifenoli $\geq$= 100 ppm;

sapore:

fruttato: da medio ad intenso;

sensazione di amaro: da leggero ad intenso;

sensazione di piccante: da leggero ad intenso;

odore: fruttato di oliva da acerbo a maturo;

colore: da verde a giallo con riflessi verdognoli.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola, situate nell'area di produzione, è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda. L'olio D.O.P. deve essere confezionato e commercializzato in recipienti a norma di legge. La capacità di ogni confezione non potrà essere superiore a litri cinque.

La confezione dovrà recare una etichetta principale così come previsto dalla legislazione vigente.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5
DOP (X) - IGP ( )

NUMERO NAZIONALE DEL FASCICOLO: 7/2002

1. *Servizio competente dello Stato membro:*

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

tel. 06/4819968 - fax 06/42013126;

e-mail: qtcIII@politicheagricole.it

2. *Associazione richiedente:*

2.1. Nome: Associazione «Cultori della Nocellara del Belice».

2.2. Indirizzo: via Ugo Bassi n. 12 - 91022 Castelvetrano (Trapani).

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. *Tipo di prodotto*: classe 1.5 olio extravergine di oliva.

4. *Descrizione del disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2):*

4.1. Nome: Valle del Belice.

4.2. Descrizione: olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche:

acidità max 0,5%;

punteggio al panel test ≥ 7;

perossidi $\leq$ 12 $MeqO_2$/kg;

polifenoli $\geq$ 100 ppm;

colore: da verde a giallo con riflessi verdognoli;

odore: fruttato di oliva da acerbo a maturo;

sapore:

fruttato da medio ad intenso;

sensazione di amaro da leggero ad intenso;

sensazione di piccante da leggero ad intenso.

4.3. Zona geografica:

la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valle del Belice» interessa il territorio amministrativo dei comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa, siti nella provincia di Trapani, regione Sicilia. La zona di produzione è delimitata in apposita cartografia.

4.4. Prova dell'origine:

le produzioni agro-alimentari sono la principale risorsa economica della Valle del Belice e la coltivazione dell'olivo ha accompagnato la storia e lo sviluppo delle sue popolazioni.

L'insediamento delle prime popolazioni in tale territorio è da legare alla nascita di Selinunte, antica colonia della Magna Grecia, fondata dai Megaresi nel VII secolo a.C. Nella antica Selinunte, l'olivo era considerato un simbolo di pace, saggezza e di prosperità in relazione ai molteplici usi cui era destinato l'olio. I Selinuntini coltivarono e propagarono l'olivo colonizzando le vallate e le terre fertili dell'entroterra, producendo oli come dimostrano le macine per olive rinvenute vicino al Tempio E, risalenti al V secolo a.C. Selinunte, come racconta Plinio, divenne punto di riferimento nei commerci nella Magna Grecia e del Mediterraneo grazie alla propria potente flotta commerciale e alla natura delle derrate alimentari, vino, cereali ed olio. L'olivo negli anni rimase la coltura primaria della Valle del Belice, ne è dimostrazione sua presenza come coltura tipica dei censi nel 1600. Ricerche storiche evidenziano che nel 1700 nella Valle del Belice si coltivava intensamente l'olivo. Tutto ciò dimostra la tradizione storica della coltura dell'olivo nella Valle del Belice e la tecnica adottata dell'innesto fa intendere che già nel 1700 si effettuava una selezione varietale, presumibilmente con la cultivar «Nocellara del Belice», già presente in questo areale ed attualmente coltivata in maniera estensiva.

La presenza del fiume Belice, elemento di continuità che ha caratterizzato la storia, la morfologia ed il clima del territorio, consentendo l'insediamento nelle sue vallate delle antiche popolazioni, ha determinato che, storicamente ed universalmente, tale comprensorio sia individuato come Valle del Belice e legato in maniera indissolubile alla coltivazione di quella particolare cultivar di olivo.

Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuato nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Valle del Belice», garantendo che il controllo effettuato dall'Organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

Le olive provengono da uliveti situati nella zona di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri oliveti in un elenco debitamente attivato ed aggiornato. Le operazioni di estrazione dell'olio, di confezionamento ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un elenco apposito. La struttura di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l'iscrizione agli elenchi e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo scopo di garantire la rintracciabilità del prodotto.

4.5. Metodo di ottenimento:

l'olio extra vergine di oliva «Valle del Belice» è prodotto da olive, raccolte a partire dal mese di ottobre e non oltre il mese di dicembre, della varietà di olivo «Nocellara del Belice», presente negli impianti tradizionali nella misura minima del 70%. Possono concorrere alla composizione dell'olio extra vergine di oliva «Valle del Belice» altre varietà coltivate nella zona di produzione quali la «Ogliarola Messinese», la «Biancolilla», la «Cerasuola», la «Giaraffa», la «Buscionetto» e la «Santagatese». Tali varietà sono presenti in percentuali variabili, ma singolarmente o complessivamente non superano negli impianti il 30% delle piante presenti. Negli impianti in produzione sono effettuate le tradizionali cure colturali che consistono in lavorazioni meccaniche del terreno, la concimazione di produzione, le cure fitosanitarie del tipo integrato o biologico, la potatura di produzione annuale, l'irrigazione e/o, la fertirrigazione nelle zone irrigue.

La produzione di olive per ettaro non può essere superiore ai 100 quintali/ettaro negli oliveti specializzati nell'annate di carica con una resa in olio massima del 23%.

La raccolta delle olive è effettuata a mano (brucatura) e/o con strumenti agevolatori. È consentito l'impiego di macchine per la raccolta agevolata e/o meccanica a condizione che durante l'operazione sia evitato il contatto delle drupe con il terreno. È vietato l'impiego di prodotti di abscissione. Le olive raccolte devono essere conservate fino alla fase di molitura in ambienti freschi ed areati e molite entro due giorni dalla raccolta. È vietato il trasporto e la conservazione delle olive in sacchi di qualsiasi materiale.

L'estrazione dell'olio extravergine di oliva «Valle del Belice» avviene esclusivamente mediante processi meccanici. Le operazioni di molitura sono precedute da opportuni dispositivi che consentano la separazione delle foglie e da un accurato lavaggio delle olive. Le paste lavorate non devono superare i 30 ºC. La conservazione dell'olio deve avvenire in ambienti che consentano il mantenimento di temperature costanti ed in recipienti al riparo da aria e luce.

4.6. Legame:

l'areale delimitato è caratterizzato da una forte omogeneità nelle caratteristiche pedoclimatiche. La presenza del mare e del fiume Belice mitiga il clima, creando delle condizioni ambientali favorevoli alla coltura dell'olivo. Il microclima territoriale riscontrabile nella area delimitata può essere ricondotto al clima mediterraneo caratterizzato da inverni miti ed estati calde. Le temperature massime, che superano spesso i 32 ºC, si verificano nei mesi di luglio ed agosto mentre la media delle temperature minime, in questo periodo, è di 24 ºC. Nei mesi invernali, la temperatura minima scende raramente sotto i 0 ºC. Le precipitazioni sono distribuite irregolarmente e concentrate in pochi mesi, principalmente in autunno ed in inverno. L'areale della Valle del Belice è caratterizzato da ben cinque mesi di siccità e la piovosità si attesta tra i 500 e i 700 mm/anno. La ventosità è piuttosto forte e persistente. I terreni della zona di produzione manifestano, dal punto di vista pedologico, una nota comune rappresentata dalla presenza di suoli bruni più o meno lisciviati associati con le terre rosse nelle aree litoranee e con i suoli vertici, regosuoli e litosuoli nelle aree interne. La presenza di tali condizioni ha consentito nel tempo che si sviluppasse nel territorio una cultivar autoctona, che risulta particolarmente diffusa. Le interazioni tra la cultivar «Nocellara del Belice», il terreno ed il particolare clima della Valle del Belice sono così forti da consentire alla predetta cultivar di esplicare le sue potenzialità produttive e qualitative soltanto in tale ambiente. Gli olivicoltori della Valle del Belice hanno, nel tempo, sviluppato una tecnica colturale, più simile alle tecniche di frutticoltura che non a quelle tradizionali di olivicoltura, per valorizzare in termini qualitativi il frutto/drupa, considerata la duplice attitudine della cultivar «Nocellara del Belice». Tali tecniche si esplicano in capacità professionali nella potatura, nella raccolta, e nelle tecniche di difesa, di concimazione ed irrigazione. Ciò consente di ottenere un olio di elevato pregio, caratterizzato da bassa acidità, da una ottima conservabilità e da una pronunciata nota aromatica.

4.7. Struttura di controllo:

nome: Agroqualità società a r.l.;

indirizzo: piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma.

4.8. Etichettatura: olio extra vergine di oliva «Valle del Belice» denominazione di origine protetta.

04A09082

DECRETO 2 settembre 2004.

Iscrizione della denominazione «Kiwi Latina» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1486/2004 della Commissione del 20 agosto 2004, la denominazione «Kiwi Latina» riferita ai prodotti ortofrutticoli e cereali, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle Denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1486/2004 del 20 agosto 2004.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Kiwi Latina» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 2 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «KIWI LATINA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta Kiwi Latina è riservata esclusivamente al kiwi rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione

Frutti della specie botanica *Actinidia deliciosa*, cultivar *Hayward*, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore.

Il frutto ha forma-cilindrica-ellissoidale con altezza superiore al diametro, buccia di colore bruno chiaro con fondo verde chiaro, tomentosità morbida, calice leggermente infossato; polpa verde smeraldo chiaro, columella biancastra, morbida, circondata da una corona di piccoli e numerosi semi neri.

I frutti selezionati per la commercializzazione, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, devono essere:

interi (ma senza peduncolo);

sani, sono comunque esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

sufficientemente sodi, né molli, né avvizziti, né impregnati di acqua;

ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli;

praticamente privi di parassiti;

praticamente privi di danni provocati da parassiti;

privi di umidità esterna anormale;

privi di odore e/o sapore estranei.

I frutti devono avere un grado di maturazione minimo pari a 6,2° Brix al momento della raccolta e commercialmente sono classificati in due categorie.

Categoria «Extra»; peso: > 90 g.

I kiwi di questa categoria devono essere ben sviluppati e presentare tutte le caratteristiche e la colorazione della varietà.

Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, che non pregiudichino la qualità e l'aspetto del prodotto o la sua presentazione nell'imballaggio.

Categoria I; peso: > 80 g.

I kiwi di questa categoria devono essere di buona qualità.

I frutti devono essere sodi e la polpa non deve presentare difetti.

Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. Tuttavia, sono ammessi i difetti seguenti, purché non pregiudichino l'aspetto esterno del frutto né la sua conservazione:

un lieve difetto di forma (esclude protuberanze o malformazioni);

un lieve difetto di colorazione.

Tolleranze di calibro: nei limiti del 10%, in numero o in peso, il peso dei frutti della categoria «Extra» può variare da 85 a 89 g; il peso dei frutti della categoria I può variare da 77 a 79 g.

Art. 3.

Zona geografica

La zona di produzione comprende ventiquattro comuni in due province (Latina e Roma).

Per la provincia di Latina nove comuni di cui sette per l'intero territorio e due in parte; per la provincia di Roma quindici comuni di cui tre in parte e dodici per l'intero territorio. Nella cartografia su base CTR 1:100.000 il perimetro dell'intera zona è marcato in nero grassetto, mentre sono delimitati con reticolo i confini amministrativi comunali.

Per i comuni compresi parzialmente, la parte delimitante la zona viene riportata in particolari su base IGM 1:25.000, così da evidenziare i punti del limite, che normalmente è rappresentato da un elemento facilmente individuabile come strade, fossi, ecc.

La tavola n. 5 riporta i particolari dei comuni di Sabaudia, Latina e Aprilia; la tavola n. 6 i particolari di Ardea e Pomezia, la tavola n. 7 il particolare del comune di Artena.

Provincia di Latina: Sabaudia (parte), Latina, Pontina, Priverno, Sezze, Cori, Sermoneta, Cisterna di Latina, Aprilia.

Provincia di Roma: Ardea (parte), Pomezia (parte), Marino, Castel Gandolfo, Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Velletri, Lariano, Artena (parte), Palestrina, Zagarolo, San Cesareo, Colonna.

Si parte dal vertice sud-ovest e proseguendo in senso orario si ha: incrocio della s.s. 148 (già strada Mediana) con la Migliara 53 all'altezza di Borgo Vodice; da qui si prosegue verso nord-ovest lungo la s.s. 148 fino ad incrociare la Migliara 49; dall'incrocio si prosegue verso sud-ovest fino ad incontrare la strada Litoranea, quindi, si prosegue su questa verso nord-ovest lungo la Litoranea; si attraversa Borgo Sabotino e si continua lungo la Strada Alta fino a raggiungere il fosso Astura; si sale lungo l'Astura per circa 400 metri; si taglia trasversalmente «Valle d'Oro» in linea retta immaginaria con direzione ovest fino, al confine provinciale Latina-Roma; si prosegue verso nord-ovest seguendo il confine provinciale che delimita prima il comune di Latina, indi quello di Aprilia da quello di Nettuno. Si prosegue sempre lungo il confine provinciale Roma-Latina fino ad incontrare la Strada Ardeatina; su questa con andamento nord nord-ovest, si attraversa Torre della Moletta, C.le la Fossa, il confine di Ardea-Pomezia, si raggiunge Borgo Santa Rita da dove ci si dirige a nord fino al bivio per Pratica di Mare; che si attraversa e si prosegue fino al confine comunale di Pomezia con Roma; da quì seguendo il confine comunale verso nord-est, si riincontra il confine con Ardea. Si segue questo confine fino allo spigolo nord e ci si collega con il confine sud-ovest di Albano; si incontra e si segue con andamento a zeta il confine di Castel Gandolfo e si collega con il confine sinuoso di Marino in direzione dapprima verso nord poi verso est e quindi verso sud ove raggiunge Castel Gandolfo; prosegue su quest'ultimo in direzione sud-est fino a riincontrare Albano Laziale; segue questo in direzione sud-est fino ad Ariccia, indi in direzione est, raggiunge il confine di Genzano di Roma che segue in direzione sud sud-est, fino ad incontrare il confine territoriale di Velletri. Da quì si dirige verso nord fino dove incontra il confine del comune di Lariano; prosegue lungo questo confine fino a quello di Artena sul quale, in direzione nord, si raggiunge il confine di Lariano e si procede su questo fino ad immettersi sul confine di Palestrina. Incontrato il confine di San Cesareo ne segue l'andamento sinuoso verso ovest; si raggiunge il confine di Colonna e proseguendo verso nord-ovest si riimmette sul confine nord di San Cesareo, fino ad incontrare il confine di Zagarolo. Segue il perimetro di questo verso nord e va ad incontrare il confine del comune di Palestrina, che segue prima verso nord e continua fino ad incrociare il confine di Artena, lo attraversa e, seguendo lo stradone di campagna, prima in direzione sud e quindi sud-ovest raggiunge il confine di Artena con Lariano. Prosegue verso sud sullo stesso fino ad incontrare il limite provinciale Roma-Latina con il vertice dei comuni Lariano, Cori ed Artena; prosegue lungo il confine provinciale in direzione sud-est fino al confine comunale tra Norma e Cori, che segue verso sud fino ad incontrare il confine di Cisterna di Latina, che segue in direzione sud-est fino al confine ovest del comune di Sermoneta che percorre verso sud-est. Prende il confine verso sud-est e percorrendo tutto il semiperimetro nord del comune di Sezze raggiunge il comune di Priverno che con andamento prima verso est poi verso sud e sud-ovest incontra il comune di Pontinia. Percorre tutto il lato est, attraversa la s.s. 7 Appia e raggiunge il confine di Sabaudia sul fiume Sisto; da quì si dirige verso nord fino alla Migliara 53 che, percorsa in direzione sud-ovest raggiunge sulla s.s. 148 la rotonda all'altezza di Borgo Vodice da cui si è partiti.

Art. 4.

Prova dell'origine

La provincia di Latina è stata tra le prime ad ospitare impianti specializzati della coltura dell'*Actinidia*, a partire dai primi anni 70.

Le condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla specie hanno consentito un rapido sviluppo della coltura che già alla fine degli anni 70 era diventata un punto di riferimento nazionale per frutticoltori, commercianti e studiosi.

Nel 1978 è stato organizzato a Torino il primo convegno sull'*Actinidia*, nel corso del quale la zona dell'Agro Pontino è stata menzionata quale zona italiana particolarmente vocata per la produzione del kiwi, vero e proprio frutto simbolo dell'agricoltura pontina.

Nel 1981, a distanza di tre anni, è stato realizzato un secondo convegno a livello nazionale a cura della camera di commercio I.A.A. di Latina. A questo si sono susseguiti, ad intervalli regolari, altri convegni, seminari e mostre-mercato, non solo nel capoluogo pontino ma anche a Cisterna di Latina ed Aprilia; tali incontri hanno consacrato la città di Latina e l'intero territorio circostante, compresa la parte meridionale della provincia di Roma, quale rilevante polo produttivo di kiwi in Italia, per buona qualità e pezzatura.

L'importanza dell'*Actinidia* laziale (e, dunque, pontina) nell'area frutticola italiana è stata testimoniata anche fuori dai confini nazionali nel corso di un seminario tenutosi a Santiago del Cile il 25 e 26 ottobre 1988: un dato di fatto, questo, già risultato nello «Studio conoscitivo sull'*Actinidia* in Italia», datato 1986 e curato dall'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste cui ha fatto seguito anche una tavola rotonda organizzata dall'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) il 22 giugno 1988, a Roma.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Gli impianti sono realizzati con piante innestate su Franco, di un anno di innesto, oppure con piante autoradicate sempre di un anno di moltiplicazione.

Le forme di allevamento adottate sono:

il tendone: distanza di impianto 4-5 m × 4-5 m;

pergoletta: distanza di impianto 5 m × 3-5 m.

Il terreno, a seconda della natura fisica, è coltivato nell'interfilare e diserbato lungo il filare, oppure inerbito con taglio periodico della vegetazione erbacea.

La dotazione naturale di acqua è integrata dalla irrigazione praticata mediante la tecnica della aspersione o nebulizzazione sottochioma. I volumi irrigui variano da 6000 a 8000 m^3/ha/anno.

La raccolta del frutto, senza il peduncolo, avviene tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.

Questa, coincide con un grado Brix superiore al valore di 6.2^0 e la durezza (con puntale di 8 mm) non inferiore a 6 kg.

La potatura invernale è fatta in modo da lasciare 100-120.000 gemme per ettaro.

Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio si effettua il diradamento che provvede sia ad eliminare i frutti multipli che quelli deformi e con difetti di buccia in modo da lasciare per un totale di 800-1000 frutti per pianta.

Il limite massimo di produzione per ettaro deve essere non superiore a 330 quintali.

Art. 6.

Rapporto con la zona

Clima: il clima è temperato-umido, simile a quello della zona di origine della specie (area della Cina dello Yang Tzechiang) caratterizzato da una temperatura media di 13-15° C, da una minima-media di 8-10°C, da una massima media di 28-30°C e una umidità relativa media, nei mesi estivi, del 75-80%, assenza di gelate precoci che consente di raccogliere i frutti al giusto grado di maturazione (mediamente 6,5° Brix, e, in ogni caso, mai inferiore ai $6{,}2^0$ Brix) sia per il raggiungimento delle migliori caratteristiche qualitative che per la ottimale conservazione frigorifera fino ai mesi di maggio-giugno e il raggiungimento di un grado zuccherino al consumo non inferiore a 12° Brix, con durezza non superiore a 3 kg misurata con puntale da 8 mm.

Scarsissima incidenza di danni da gelate invernali e primaverili che, in altre aree del Paese, provocano importanti riduzioni della produzione nelle stagioni seguenti non consentendo la continuità di approvvigionamento nel tempo.

Elevata radiazione luminosa globale che caratterizza l'area pontina e consente di raggiungere più precocemente il grado di maturazione ottimale per la vendita.

Suolo: i suoli dell'area di coltivazione sono di origine alluvionale, vulcanica-rimaneggiata, poggianti su sottosuoli pozzolanici e tufacei caratterizzati da elevata fertilità e si sono dimostrati, da subito, particolarmente adatti alla coltivazione dell'*Actinidia*.

Professionalità: l'area dove l'*Actinidia* si è insediata aveva una lunga tradizione di coltivazione dell'uva da tavola, specie che, come l'*Actinidia* ha un portamento sarmentoso che richiede una struttura di sostegno e una tecnica di coltivazione molto simile. Ciò ha consentito un facile adattamento alle tecniche più idonee alla nuova coltura e l'ottenimento di un prodotto tipico di elevate qualità.

Art. 7.

Struttura di controllo

Il prodotto sarà assoggettato al controllo di una struttura conforme all'art. l0 del regolamento CEE 2081/92 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 8.

Etichettatura

Denominazione «Kiwi Latina»: il marchio ha la forma di un cerchio con al centro la rappresentazione grafica del Colosseo, al cui interno c'è la sezione trasversale dei frutti di kiwi di colore verde smeraldo tipico con semi e columella. Nella corona circolare tra la figura del Colosseo ed il cerchio esterno è riportata la denominazione «Kiwi Latina» di colore verde e in carattere romano in composizione circolare suddivisa in due parti, Kiwi in alto e Latina nella parte bassa della figura. A destra della parola kiwi è raffigurata una coccinella rossa puntata di nero. La rivendicazione dei colori è la seguente: rosso pantone, verde pantone, marrone e nero.

Imballaggio: sono gli stessi utilizzati per il commercio nazionale ed internazionale.

Il marchio deve essere apposto sulla confezione e può anche essere apposto sui singoli frutti. Il marchio può essere utilizzato solamente dalle ditte che confezionano nell'area di produzione del Kiwi Latina al fine di garantire la tracciabilità ed assicurare i controlli.

Art. 9.

Commercializzazione prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. Kiwi Latina, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5
DOP ( ) IGP (X)

N. NAZIONALE DEL FASCICOLO: 11/2003

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

tel. 06/4819968 - fax: 06/42013126

e-mail: qualita@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente:

2.1. nome: Comitato promotore per il riconoscimento del marchio ad indicazione geografica protetta Kiwi Latina;

2.2. indirizzo: via Umberto I n. 80 - Latina;

2.3. composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: classe 1.6 - ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati dell'allegato II - Kiwi.

4. Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 2).

4.1. Nome: «Kiwi Latina».

4.2. Descrizione: l'indicazione geografica protetta Kiwi Latina è riservata esclusivamente al kiwi rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Frutti della specie botanica *actinidia deliciosa*, cultivar *Hayward*, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore.

Il frutto ha forma cilindrica-ellissoidale con altezza superiore al diametro, buccia di colore bruno chiaro con fondo verde chiaro, tomentosità morbida, calice leggermente infossato; polpa verde smeraldo chiaro, columella biancastra, morbida, circondata da una corona di piccoli e numerosi semi neri.

I frutti selezionati per la commercializzazione, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, devono essere:

interi (ma senza peduncolo);

sani, sono comunque esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

sufficientemente sodi, né molli, né avvizziti, né impregnati di acqua;

ben formati; sono esclusi i frutti doppi o multipli;

praticamente privi di parassiti;

praticamente privi di danni provocati da parassiti;

privi di umidità esterna anormale;

privi di odore e/o sapore estranei.

I frutti devono avere un grado di maturazione minima pari a 6,2 °Brix al momento della raccolta e commercialmente sono classificati in due categorie.

Categoria «Extra»; peso: > 90 g.

I kiwi di questa categoria devono essere ben sviluppati e presentare tutte le caratteristiche e la colorazione della varietà.

Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, che non pregiudichino la qualità e l'aspetto del prodotto o la sua presentazione nell'imballaggio.

Categoria I; peso: > 80 g.

I kiwi di questa categoria devono essere di buona qualità.

I frutti devono essere sodi e la polpa non deve presentare difetti.

Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. Tuttavia, sono ammessi i difetti seguenti, purché non pregiudichino l'aspetto esterno del frutto né la sua conservazione:

un lieve difetto di forma (escluse protuberanze o malformazioni);

un lieve difetto di colorazione.

Tolleranze di calibro: nei limiti del 10%, in numero o in peso, il peso dei frutti della categoria «Extra» può variare da 85 a 89 g; il peso dei frutti della categoria I può variare da 77 a 79 g.

4.3. Zona geografica: la zona di produzione comprende 24 comuni in due province (Latina e Roma).

Per la provincia di Latina nove comuni di cui sette per l'intero territorio e due in parte; per la provincia di Roma quindici comuni di cui tre in parte e dodici per l'intero territorio. Nella cartografia su base CTR 1:100.000 il perimetro dell'intera zona è marcato in nero grassetto, mentre sono delimitati con reticolo i confini amministrativi comunali.

Per i comuni compresi parzialmente, la parte delimitante la zona viene riportata in particolari su base IGM 1:25.000, così da evidenziare i punti del limite, che normalmente è rappresentato da un elemento facilmente individuabile come strade, fossi, ecc.

La tavola n. 5 riporta i particolari dei comuni di Sabaudia, Latina e Aprilia; la tavola n. 6 i particolari di Ardea e Pomezia, la tavola n. 7 il particolare del comune di Artena.

Provincia di Latina: Sabaudia (parte), Latina (parte), Pontina, Priverno, Sezze, Sermoneta, Cori, Cisterna di Latina, Aprilia.

Provincia di Roma: Ardea (parte), Pomezia (parte), Marino, Castel Gandolfo, Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Velletri, Lariano, Artena (parte), Palestrina, Zagarolo, San Cesareo, Colonna.

4.4. Prova dell'origine: la provincia di Latina è stata tra le prime ad ospitare impianti specializzati della coltura dell'*Actinidia*, a partire dai primi anni 70.

Le condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla specie hanno consentito un rapido sviluppo della coltura che già alla fine degli anni 70 era diventata un punto di riferimento nazionale per frutticoltori, commercianti e studiosi.

Nel 1978 è stato organizzato a Torino il primo convegno sull'*Actinidia,* nel corso del quale la zona dell'Agro Pontino è stata menzionata quale zona italiana particolarmente vocata per la produzione del kiwi, vero e proprio frutto simbolo dell'agricoltura pontina.

Nel 1981, a distanza di tre anni, è stato realizzato un secondo convegno a livello nazionale a cura della camera di commercio industria, artigianato agricoltura di Latina. A questo si sono susseguiti, ad intervalli regolari, altri convegni, seminari e mostre-mercato, non solo nel capoluogo pontino ma anche a Cisterna di Latina ed Aprilia; tali incontri hanno consacrato la città di Latina e l'intero territorio circostante, compresa la parte meridionale della provincia di Roma, quale rilevante polo produttivo di kiwi in Italia, per buona qualità e pezzatura.

L'importanza dell'*Actinidia* laziale (e, dunque, pontina) nell'area frutticola italiana è stata testimoniata anche fuori dai confini nazionali nel corso di un seminario tenutosi a Santiago del Cile il 25 e 26 ottobre 1988: un dato di fatto, questo, già risultato nello «Studio conoscitivo sull'*Actinidia* in Italia», datato 1986 e curato dall'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste cui ha fatto seguito anche una tavola rotonda organizzata dall'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) il 22 giugno 1988, a Roma.

Inoltre, uno studio condotto nel 1990 dall'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano (Gorini et al., 1987), documentava in modo sperimentale le innegabili caratteristiche del Kiwi di Latina.

Nel corso di questi trenta anni, sia la stampa quotidiana sia le riviste specializzate del settore a tiratura nazionale ed internazionale (Il Messaggero, Latina Oggi, Economia Pontina, L'Informatore Agrario, Terra e Vita, Italia Agricola, Lazio Agricolo, Rivista di Frutticoltura, Asiafruit Magazine, solo per citarne alcuni) hanno seguito e dedicato ampi articoli al progressivo sviluppo dell'*Actinidia* nella provincia di Latina, la quale offre un habitat pedoclimatico ottimale e produzioni quanti-qualitative altamente competitive. Nel tempo, inoltre, si è registrato un potenziamento delle strutture di frigoconservazione e di lavorazione dei frutti nonché una metodologia di coltivazione innovativa che ha come conseguenza frequenti visite a Latina da parte di frutticoltori provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo (Corea del Sud, Nuova Zelanda e Giappone).

Nella prova di valutazione sensoriale condotta con l'ausilio di un «panel taste», dopo tre mesi di conservazione frigorifera, i frutti maturi sono stati valutati per il grado di accettabilità che teneva conto dell'aspetto della polpa, del sapore e della sensazione di piacevolezza. I frutti di Latina hanno registrato un grado di accettabilità molto elevato (Gorini et al., 1987). Questa maggiore piacevolezza e sapidità tipica di dolce-acidulo gradevole a completa maturazione deriva dalla combinazione di più fattori favorevoli alla coltura quali clima e suoli molto simili a quelli della zona di origine. È noto ed accertato che in alcune zone di Latina Borgo Flora, Borgo Grappa, la bontà dei frutti e lo stato vegetativo delle piante supera quelli di origine.

La maggiore radiazione globale e di mancanza o quasi di gelate precoci dà la possibilità di posticipare la raccolta fino alla seconda decade di novembre ed anche oltre, permettendo il raggiungimento nei frutti di un contenuto zuccherino di 6,5-7 gradi Brix.

Il maggior grado zuccherino, consentendo l'abbassamento della temperatura di conservazione di alcuni decimi di gradi centigradi, assicura una conservazione, anche in atmosfera normale, di almeno due o tre mesi in più rispetto alla media.

Il legame con l'ambiente è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:

iscrizione ad apposito elenco dei produttori di «Kiwi Latina»;

catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «Kiwi Latina»;

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

4.5. Metodo di ottenimento: gli impianti sono realizzati con piante innestate su Franco, di un anno di innesto, oppure con piante autoradicate sempre di un anno di moltiplicazione.

Le forme di allevamento adottate sono:

il tendone: distanza di impianto 4-5 m × 4-5 m;

pergoletta: distanza di impianto 5 m × 3-5 m.

Il terreno, a seconda della natura fisica, è coltivato nell'interfilare e diserbato lungo il filare, oppure inerbito con taglio periodico della vegetazione erbacea.

La dotazione naturale di acqua è integrata dalla irrigazione praticata mediante la tecnica della aspersione o nebulizzazione sottochioma. I volumi irrigui variano da 6000 a 8000 m^3/ha/anno. La raccolta del frutto senza il peduncolo, avviene tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Questa, coincide con un grado Brix superiore al valore di 6.2^0 e la durezza (con puntale di 8 mm) non inferiore a 6 kg.

La potatura invernale è fatta in modo da lasciare 100-120.000 gemme per ettaro.

Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio si effettua il diradamento che provvede sia ad eliminare i frutti multipli che quelli deformi e con difetti di buccia in modo da lasciare per un totale di 800-1000 frutti per pianta.

Il limite massimo di produzione per ettaro deve essere non superiore a 330 quintali.

4.6. Legame:

clima: il clima è temperato-umido, simile a quello della zona di origine della specie (area della Cina dello Yang Tzechiang) caratterizzato da una temperatura media di 13-15º C, da una minima-media di $8\text{-}10^0$ C, da una massima media di 28-30º C e una umidità relativa media, nei mesi estivi, del 75-80%, assenza di gelate precoci che consente di raccogliere i frutti al giusto grado di maturazione (mediamente $6{,}5^0$ Brix, e, in ogni caso, mai inferiore ai $6{,}2^0$ Brix) sia per il raggiungimento delle migliori caratteristiche qualitative che per la ottimale conservazione frigorifera fino ai mesi di maggio-giugno e il raggiungimento di un grado zuccherino al consumo non inferiore a 12^0 Brix, con durezza non superiore a 3 kg misurata con puntale da 8 mm.

Scarsissima incidenza di danni da gelate invernali e primaverili che, in altre aree del Paese, provocano importanti riduzioni della produzione nelle stagioni seguenti non consentendo la continuità di approvvigionamento nel tempo.

Elevata radiazione luminosa globale che caratterizza l'area pontina e consente di raggiungere più precocemente il grado di maturazione ottimale per la vendita.

Suolo: i suoli dell'area di coltivazione sono di origine alluvionale, vulcanica-rimaneggiata, poggianti su sottosuoli pozzolanici e tufacei caratterizzati da elevata fertilità e si sono dimostrati, da subito, particolarmente adatti alla coltivazione dell'actinidia.

Professionalità: l'area dove l'actinidia si è insediata aveva una lunga tradizione di coltivazione dell'uva da tavola, specie che, come l'actinidia ha un portamento sarmentoso che richiede una struttura di sostegno e una tecnica di coltivazione molto simile. Ciò ha consentito un facile adattamento alle tecniche più idonee alla nuova coltura e l'ottenimento di un prodotto tipico di elevate qualità.

4.7. Struttura di controllo: nome: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina.

Indirizzo: via Umberto I n. 80 - 04100 Latina.

4.8. Etichettatura: denominazione «Kiwi Latina»:

il marchio ha la forma di un cerchio con al centro la rappresentazione grafica del Colosseo, al cui interno c'è la sezione trasversale dei frutti di kiwi di colore verde smeraldo tipico con semi e columella. Nella corona circolare tra la figura del Colosseo ed il cerchio esterno è riportata la denominazione «Kiwi Latina» di colore verde e in carattere romano in composizione circolare suddivisa in due parti, Kiwi in alto e Latina nella parte bassa della figura. A destra della parola kiwi è raffigurata una coccinella rossa puntata di nero; la rivendicazione dei colori è la seguente: rosso pantone, verde pantone, marrone e nero.

Imballaggio: sono gli stessi utilizzati per il commercio nazionale ed internazionale.

Il marchio deve essere apposto sulla confezione e può anche essere apposto sui singoli frutti. Il marchio può essere utilizzato solamente dalle ditte che confezionano nell'area di produzione del Kiwi Latina al fine di garantire la tracciabiità ed assicurare i controlli.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la IGP Kiwi Latina, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della IGP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

4.9. Condizioni nazionali:

parte riservata alla commissione:

n. ... CE: ...

data di ricevimento del fascicolo completo alla CE: .. ..

04A09083

DECRETO 3 settembre 2004.

Conferimento, al Consorzio di tutela del vino DOC Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo, previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Conegliano Valdobbiadene».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003, che consente di poter autorizzare in via sperimentale i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 agosto 2000 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Conegliano Valdobbiadene» ed approvato il relativo disciplinare. di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela del vino DOC Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, con sede in Pieve di Soligo (Treviso), via Roma n. 7, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Conegliano Valdobbiadene», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione, nella specifica riunione del 23 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 23 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del vino DOC Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, con sede in Pieve di Soligo (Treviso), via Roma n. 7, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Conegliano Valdobbiadene» nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino «Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Conegliano Valdobbiadene» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Conegliano Valdobbiadene» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la Camera di commercio industria, artigianato agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Conegliano Valdobbiadene», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che non ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio

autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati, per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie a decorrete dal 1° ottobre 2004. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Conegliano Valdobbiadene», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09080

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 agosto 2004.

Modificazione di alcuni decreti relativi all'ammissione di progetti di cooperazione internazionale Eureka al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR), di cui alla legge 13 febbraio 1987, n. 22.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE STRATEGIE E LO SVILUPPO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - UFFICIO III

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Visto il decreto direttoriale MIUR prot. n. 851 del 21 giugno 2002 che ammette al finanziamento il progetto internazionale E! 2023 ITEA TESI presentato da Amtec S.p.a., I&T Informatica e Telecomunicazioni S.p.a. e da Flextel S.p.a.;

Visto il decreto direttoriale MIUR prot. n. 1871 del 17 dicembre 2002 che ammette a finanziamento il progetto internazionale E! 2390 DIAM presentato da Ipitec S.r.l.;

Visto il decreto direttoriale MIUR prot. 2267 del 29 dicembre 2003, che ammette a finanziamento il CRES - Centro per la ricerca elettronica in Sicilia, l'Università degli studi di Palermo - dipartimento ingegneria elettrica e l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma per il progetto internazionale Eureka E! 2023 ITEA POLLENS con le modalità previste dalla scheda a pag. 3-4 dell'allegato al decreto stesso;

Visto il decreto direttoriale MIUR, prot. 2269 del 29 dicembre 2003, che ammette a finanziamento Meec S.r.l. per il progetto internazionale Eureka E! 2470 ECOSENSOR con le modalità previste dalla scheda a pag. 27-28 dell'allegato al decreto stesso;

Vista la richiesta avanzata in data 7 aprile 2003, prot. n. 3257, da I&T Informatica e Telecomunicazioni S.p.a. di chiudere anticipatamente le proprie attività al 31 ottobre 2002 con contestuale subentro delle altre due richiedenti, Amtec S.p.a. e Flextel S.p.a., nelle attività residue della I&T Informatica e Telecomunicazioni S.p.a.;

Vista la richiesta di separazione delle attività ai fini della rendicontazione dei costi presentata congiuntamente da Meec S.r.l. e Solar Heat and Power S.p.a. pervenuta a questo Ministero in data 25 giugno 2004, prot. n. 3833 per le attività ammesse a finanziamento per Meec S.r.l con decreto direttoriale MIUR prot. n. 2269 del 29 dicembre 2003;

Considerato che l'istruttoria tecnico-scientifica ha certificato la separazione delle attività di ricerca anche per l'aspetto finanziario nel progetto in questione di Meec S.r.l. e Solar Heat and Power S.p.a.;

Considerato che le istruttorie tecnico-scientifica e tecnico-economica hanno dichiarato ammissibile il ritiro anticipato della I&T Informatica e Telecomunicazioni S.p.a. ed il contestuale subentro di Amtec S.p.a. e Flextel S.p.a.;

Vista la lettera pervenuta a questo Ministero in data 25 giugno 2004, prot. n. 3834 con la quale Ipitec S.r.l. comunica il cambio di denominazione sociale a Amtel Roma S.r.l. senza intervento di modifiche nell'assetto societario;

Vista la lettera pervenuta a questo Ministero in data 4 agosto 2004, prot. 359/SEG con la quale il CRES - Centro per la ricerca elettronica in Sicilia chiede una estensione del progetto fino al 30 novembre 2004 al solo fine del completamento dei necessari adempimenti amministrativi, essendosi già concluse le attività di ricerca in data 31 luglio 2004;

Ritenuto opportuno procedere alle modifiche dei decreti citati in premessa;

Decreta:

Art. 1.

a) La scheda di Meec S.r.l di cui a pag. 27 e 28 dell'allegato al decreto direttoriale MIUR prot. n. 2269 del 29 dicembre 2003, è modificata e sostituita dalle schede riportate da pag. 1 a pag. 4 dell'allegato a questo decreto di cui fanno parte integrante.

b) Il finanziamento deliberato a favore di Ipitec S.r.l. con decreto dirigenziale prot. n. 1871 del 17 dicembre 2002 per il progetto E! 2390 DIAM viene trasferito alla Amtel Roma S.r.l.

c) Il finanziamento deliberato a favore di Amtec S.p.a., I&T Informatica e Telecomunicazioni S.p.a. e da Flextel S.p.a. con decreto dirigenziale prot. n. 851 del 21 giugno 2002, è modificato così come descritto nelle schede riportate da pag. 5 a pag. 10 dell'allegato a questo decreto di cui fanno parte integrante.

d) La data di conclusione del progetto E!2023 ITEA POLLENS, svolto dal CRES - Centro per la ricerca elettronica in Sicilia, l'Università degli studi di Palermo - dipartimento ingegneria elettrica e l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, viene prorogata fino al 30 novembre 2004 al solo fine del completamento dei necessari adempimenti amministrativi, essendosi già concluse le attività di ricerca in data 31 luglio 2004.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2004

Il dirigente: FONTI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1826 del 10/01/2001 Comitato del 07/10/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: E! 2470 ECOSENSOR - Sviluppo array di multisensori ceramici ottenuti con tecnologia a film spesso per il controllo dei processi di combustione

  Inizio: 11/04/2001

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 10/01/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Meec S.R.L. - Management Engineering & European Consulting
  FERRARA (FE)

- Costo Totale ammesso Euro 634.620,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 511.590,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 123.030,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 459.080,00	€ 112.650,00	€ 571.730,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 52.510,00	€ 10.380,00	€ 62.890,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 511.590,00	€ 123.030,00	€ 634.620,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	40 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	40 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota
non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	270.131,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	314.303,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Si subordina tale intervento alla seguente condizione: presentazione da parte della MEEC srl entro la data di stipula contrattuale, della documentazione utile a comprovare l'apporto ed il versamento di capitale proprio in una o più delle forme consentite, per un importo non inferiore a € 130.000

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1826 del 10/01/2001 Comitato del 07/10/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: E! 2470 ECOSENSOR - Sviluppo array di multisensori ceramici ottenuti con tecnologia a film spesso per il controllo dei processi di combustione

  Inizio: 11/04/2001

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 10/01/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Solar Heat and Power S.p.A.
  FERRARA (FE)

- Costo Totale ammesso Euro 188.800,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 129.820,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 59.710,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

		Ricerca Industriale		Sviluppo Precompetitivo		Totale
Eleggibile lettera a)	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Eleggibile lettera c)	€	103.270,00	€	47.660,00	€	150.930,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Non Eleggibile	€	25.820,00	€	12.050,00	€	37.870,00
Extra UE	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Totale	€	129.090,00	€	59.710,00	€	188.800,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	40 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	40 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota
non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	77.095,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	93.308,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1611 del 17/08/2000 Comitato del 20/07/2004
- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 2023 ITEA TESI - Trusted European Security Infrastructure

Inizio: 01/01/2001

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal: 01/01/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta

AMTEC S.p.A.
PIANCAGNASTAIO (SI)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.733.960,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.756.240,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.977.720,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0.00
Eleggibile lettera c)	€ 239.540,00	€ 268.560,00	€ 508.100.00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0.00
Non Eleggibile	€ 1.516.700,00	€ 1.709.160,00	€ 3.225.860,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0.00
Totale	€ 1.756.240,00	€ 1.977.720,00	€ 3.733.960,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	75 %	50 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	75 %	50 %	0 %	0 %
Extra UE	75 %	50 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

15 % Il progetto di ricerca è inseribile negli ambiti specifici del Programma Quadro UE
10 % Collaborazione con con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.306.040,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1612 del 17/08/2000 Comitato del 20/07/2004
- Progetto di Ricerca
  Titolo: EI 2023 ITEA TESI - Trusted European Security Infrastructure

Inizio: 01/01/2001

Durata Mesi: 22

L'ammissibilità dei costi è dal: 01/01/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta
  I&T Informatica e Telecomunicazioni S.p.A.
  POMEZIA (Roma)

• Costo Totale ammesso	Euro	850.710,84
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	513.114,84
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	337.596,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 513.114,84	€ 337.596,00	€ 850.710,84
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 513.114,84	€ 337.596,00	€ 850.710,84

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	75 %	50 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	75 %	50 %	0 %	0 %
Extra UE	75 %	50 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

15 % Il progetto di ricerca è inseribile negli ambiti specifici del Programma Quadro UE

10 % Collaborazione con con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	553.634,13
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1613 del 17/08/2000 Comitato del 20/07/2004
- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 2023 ITEA TESI - Trusted European Security Infrastructure

Inizio: 01/01/2001

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal: 01/01/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta
  FLEXTEL S.p.A.
  IVREA (TO)

• Costo Totale ammesso	Euro	2.794.520,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.019.710,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	774.810,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0.00
Eleggibile lettera c)	€ 1.824.770,00	€ 722.650,00	€ 2.547.420,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0.00
Non Eleggibile	€ 194.940,00	€ 52.160,00	€ 247.100.00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0.00
Totale	€ 2.019.710,00	€ 774.810,00	€ 2.794.520,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	75 %	50 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	75 %	50 %	0 %	0 %
Extra UE	75 %	50 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
15 % Il progetto di ricerca è inseribile negli ambiti specifici del Programma Quadro UE
10 % Collaborazione con con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.902.187,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Sebbene la FLEXTEL S.p.A. non soddisfi il parametro di onerosità finanziaria, si segnala che il progetto della FLEXTEL S.p.A. è stato concluso positivamente e che l'incentivo, avendo la forma di contributo a fondo perduto, può essere erogato a saldo anche se il parametro OF/F non è soddisfatto.

04A09081

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 luglio 2004.

Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete. (Deliberazione n. 138/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 luglio 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 marzo 2000 n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00);

la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00;

la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 150/00;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 236/00;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00;

la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2001, n. 229/01;

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;

la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 122/02 (di seguito: deliberazione n. 122/2002);

la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02;

la deliberazione dell'Autorità 8 aprile 2004, n. 55/04;

la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 69/04;

la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 70/04;

la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 104/04;

il documento per la consultazione del 1° aprile 2003, recante «garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete» (di seguito: documento per la consultazione 1° aprile 2003);

Considerato che:

le disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 definiscono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio caratterizzato da un'attività di autoregolazione posta in essere dall'impresa di distribuzione, nel rispetto dei criteri fissati dall'Autorità, alla quale compete anche un potere di controllo successivo di conformità dell'autoregolazione delle imprese di distribuzione a detti criteri; e che in particolare, l'impresa di distribuzione sia tenuta a predisporre il proprio codice di rete entro i tre mesi successivi dall'adozione di detti criteri;

il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto:

a) l'accesso al servizio di distribuzione, che consiste nelle procedure finalizzate a definire il rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e utenti;

b) l'erogazione del servizio di distribuzione, che consiste nell'uso della rete secondo le condizioni del rapporto contrattuale tra impresa di distribuzione e gli utenti;

da quanto sopra consegue che il codice di rete per la distribuzione deve contenere:

a) regole finalizzate ad individuare gli utenti con i quali l'impresa di distribuzione è tenuta a stipulare il relativo contratto;

b) condizioni generali del contratto di distribuzione che l'impresa di distribuzione è tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano avuto accesso alla rete ai sensi delle regole di cui alla precedente lettera *a)*;

l'attività di distribuzione del gas in Italia è connotata da un numero elevato di imprese e da un elevato grado di frammentazione e di varietà delle forme organizzative; e che l'eccessiva eterogeneità dei codici di distribuzione che ne può conseguire determina un ostacolo all'apertura del mercato del gas alla concorrenza;

le osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 1° aprile 2003 hanno evidenziato l'esigenza che i codici di rete adottati dall'impresa di distribuzione abbiano un contenuto quanto più omogeneo tra loro, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuna impresa; e che a tal fine sia riconosciuto un ruolo propositivo alle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione;

Considerato che:

il sistema nazionale del gas è caratterizzato da una strutturale integrazione tra gli impianti di distribuzione e le reti di trasporto che li alimentano nonché, in taluni casi, da un'integrazione funzionale tra impianti di distribuzione interconnessi tra loro;

l'assetto di cui al precedente alinea evidenzia l'esigenza, ribadita dagli operatori che hanno partecipato alla consultazione:

a) definire, nel caso di punti di interconnessione tra impianti di distribuzione e reti di trasporto, caratterizzati dalla presenza di una pluralità di soggetti titolari del gas transitato, una disciplina univoca che assicuri una corretta imputazione tra tali soggetti di detto gas;

b) assicurare, nel caso di impianti di distribuzione interconnessi tra loro, una gestione coordinata degli stessi tale da consentire all'utente di instaurare un solo rapporto per il servizio di distribuzione;

Considerato che:

con la deliberazione n. 122/2002, l'Autorità ha definito una disciplina transitoria ed urgente delle condizioni di accesso al servizio di distribuzione prevedendo, in considerazione dell'elevato numero dei punti di riconsegna, una disciplina semplificata che, per i punti di riconsegna con consumi annui fino a 200.000 metri cubi standard, solleva l'utente dall'onere di predeterminare il proprio impegno massimo di prelievo;

conseguentemente, con la medesima deliberazione n. 122/02 è stato sancito il principio per cui l'impresa di distribuzione ha titolo ad applicare penali relative ai prelievi in eccesso rispetto agli impegni assunti, limitatamente ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 metri cubi standard; e che, a tal fine, l'art. 19, comma 1 della predetta deliberazione prevede che «nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti sulla quantificazione di tali penali, l'esercente l'attività di distribuzione richiede il pagamento delle stesse a titolo di conguaglio successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di accesso al servizio di distribuzione, di cui all'art. 24, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 164/2000»;

dalle osservazioni pervenute in merito al documento per la consultazione 1° aprile 2003 emerge l'esigenza di mantenere un regime delle condizioni di accesso diversificato in funzione dell'entità del prelievo annuo stimato, consentendo, in particolare:

a) all'impresa di distribuzione di determinare, per i punti di riconsegna con consumi annui stimati fino a 200.000 metri cubi standard, gli impegni di prelievo sulla base dei soli dati di potenzialità degli impianti;

b) all'utente, ai fini di un efficiente utilizzo del sistema, di determinare, per i punti di riconsegna con consumi annui stimati superiori a 200.000 metri cubi standard gli impegni di prelievo commisurati alle esigenze del cliente allacciato a tale punto;

c) all'impresa di distribuzione di applicare all'utente, nelle ipotesi di cui alla precedente lettera *b)*, penali per superamento degli impegni di prelievo da questi assunti;

la disciplina dei tempi di realizzazione degli allacciamenti e delle attivazioni di punti di riconsegna in bassa pressione, definita dall'Autorità con la deliberazione n. 47/2000, implica che l'impresa di distribuzione effettui, in fase di preventivazione dell'allacciamento, le relative verifiche tecniche necessarie per consentire l'accesso al servizio; e che tali punti di riconsegna sono caratterizzati da consumi annui fino a 50.000 metri cubi standard;

Considerato infine che:

ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione relativi all'accesso e all'erogazione del servizio di distribuzione, nonché dei poteri di vigilanza sulla corretta applicazione del codice di rete, l'Autorità necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, che consentano un monitoraggio costante dell'erogazione del servizio medesimo;

per assicurare il libero accesso al servizio di distribuzione a parità di condizioni, è necessario che gli utenti possiedano elementi conoscitivi relativi, ad esempio, alla descrizione dell'impianto, ai piani di estensione, di potenziamento e di manutenzione;

Ritenuto che:

al fine di garantire l'omogeneità del contenuto dei codici di rete per la distribuzione, nel rispetto dell'autonomia delle singole imprese, sia opportuno, ad integrazione della disciplina dell'accesso e dell'erogazione del servizio di distribuzione, definire mediante il coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, un codice di rete tipo il cui contenuto possa essere adottato da ciascuna impresa ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;

in conseguenza di quanto sopra, sia necessario prevedere che il termine entro il quale, ai sensi del citato art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, l'impresa di distribuzione debba predisporre il proprio codice di rete, decorra dall'adozione da parte dell'Autorità del predetto codice di rete tipo;

sia opportuno prevedere una disciplina unitaria che nei punti di interconnessione tra impianti di distribuzione e rete di trasporto, assicuri una corretta imputazione del gas transitato tra i soggetti titolari di tale gas;

sia opportuno prevedere che le imprese di distribuzione che gestiscono impianti interconnessi con reti di trasporto o con altri impianti di distribuzione concludano con le imprese che gestiscono le rispettive infrastrutture, appositi accordi per la gestione coordinata delle interconnessioni;

sia opportuno definire una disciplina delle condizioni di accesso al servizio di distribuzione differenziata in funzione dell'entità del prelievo annuo stimato, prevedendo in particolare che:

a) ai fini dell'accesso in punti di riconsegna con consumi annui fino a 200.000 metri cubi standard gli impegni di prelievo degli utenti siano determinati sulla base dei soli dati di potenzialità degli impianti;

b) ai fini dell'accesso in punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, gli impegni di prelievo siano definiti dagli utenti nella richiesta di accesso;

sia opportuno escludere dall'applicazione della disciplina sopra descritta, le richieste di accesso al servizio relative ai punti di riconsegna con consumi annui fino a 50.000 metri cubi standard;

sia necessario, anche ai fini degli eventuali conguagli previsti dall'art. 19, comma 1, della deliberazione n. 122/2002, definire un sistema di penali che l'impresa di distribuzione è legittimata ad applicare agli utenti nel caso di mancato rispetto degli impegni di prelievo dai medesimi assunti nei punti di riconsegna con consumi superiori a 200.000 metri cubi standard;

sia opportuno, relativamente alle ipotesi di accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali in precedenza serviti da altri utenti, definire una procedura semplificata che preveda che il nuovo utente subentri nei medesimi impegni di prelievo in precedenza assunti dall'utente uscente per fornire il medesimo cliente finale;

sia opportuno imporre alle imprese obblighi aventi ad oggetto dati ed informazioni da trasmettere all'Autorità e da comunicare agli utenti che intendono accedere al servizio di distribuzione;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) e le seguenti ulteriori definizioni:

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

chiusura del punto di riconsegna è l'operazione di intercettazione del flusso del gas mediante la chiusura della valvola di intercettazione posta presso il gruppo di misura del punto di riconsegna;

impegno giornaliero è la quantità massima di gas prelevabile su base giornaliera presso il punto di riconsegna, espressa in metri cubi standard/giorno;

impianto di distribuzione è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna o di interconnessione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura;

interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna è l'operazione di intercettazione del flusso del gas mediante un intervento sulla rete di distribuzione a monte del punto di riconsegna;

potere calorifico superiore effettivo è il valore del potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito in una località in un anno termico t;

punto di consegna dell'impianto di distribuzione, o punto di consegna, è il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'utente rende

direttamente o indirettamente disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto;

punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione, o punto di riconsegna, è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale all'utente per la fornitura al cliente finale;

operatore prudente e ragionevole è il soggetto gestore di una attività che mette in opera nell'esecuzione delle proprie obbligazioni il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messo in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze similari, e che tengono conto degli interessi dell'altra parte;

utente del servizio di distribuzione, o utente, è l'utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri.

Art. 2.

Oggetto

2.1. Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire la libertà di accesso e la neutralità nell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione, inteso come l'utilizzo di un impianto di distribuzione o di porzioni di esso mediante il prelievo, ad uno o più punti di riconsegna, del gas naturale che si ha titolo ad immettere presso uno o più punti di consegna del medesimo impianto di distribuzione o dell'impianto direttamente o indirettamente interconnesso.

2.2. Qualora più imprese di distribuzione esercitino il servizio in impianti di distribuzione interconnessi, esse, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definiscono accordi di gestione funzionali all'utilizzo di cui al precedente comma 2.1. Tali accordi sono trasmessi all'Autorità nei quindici giorni successivi alla loro conclusione.

2.3. Qualora più imprese di distribuzione esercitino il servizio su diverse porzioni del medesimo impianto, esse, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definiscono mediante accordi le procedure operative e gli scambi di informazioni necessari all'ottimizzazione della gestione dell'impianto. Tali accordi sono trasmessi all'Autorità nei quindici giorni successivi alla loro conclusione.

Art. 3.

Criteri generali per l'adozione e l'aggiornamento del codice di rete

3.1. L'Autorità, ad integrazione dei criteri definiti dal presente provvedimento, adotta un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorità.

3.2. In seguito all'entrata in vigore del codice di rete tipo di cui al precedente comma 3.1, l'impresa di distribuzione adotta il proprio codice di rete, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000:

a) adottando la disciplina prevista dal codice di rete tipo, mediante apposita dichiarazione scritta trasmessa all'Autorità; ovvero

b) redigendo tale codice sulla base dello schema di codice di rete allegato al presente provvedimento (Allegato *a)*.

3.3. Qualora l'impresa di distribuzione adotti il proprio codice di rete secondo quanto disposto dal comma 3.2, lettera *a)*, l'approvazione di competenza dell'Autorità si intende rilasciata con decorrenza dalla data di ricevimento della dichiarazione ivi prevista. In tale caso, l'impresa di distribuzione ha facoltà di integrare il proprio codice di rete, previa approvazione da parte dell'Autorità, mediante apposite clausole che si giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate.

3.4. L'Autorità, con il medesimo procedimento di cui al comma 3.1, approva con cadenza di norma annuale gli aggiornamenti del codice di rete tipo che integrano di diritto i codici di rete adottati ai sensi del comma 3.2, lettera *a)*.

3.5. L'impresa di distribuzione che ha adottato il proprio codice di rete ai sensi del comma 3.2, lettera *a)*, eventualmente aggiornato ai sensi del comma 3.4, in ogni momento ha facoltà di rinunciare a tale codice che resterà comunque in vigore sino all'approvazione da parte dell'Autorità del codice di rete predisposto dalla medesima impresa ai sensi del comma 3.2, lettera *b)*.

3.6. L'Autorità pubblica ed aggiorna, nel proprio sito Internet (www.autorita.energia.it), l'elenco delle imprese di distribuzione che hanno adottato il codice di rete ai sensi del comma 3.2, lettera *a)*.

3.7. L'impresa di distribuzione rende pubblico il codice di rete, eventualmente predisposto ai sensi del comma 3.2, lettera *b)*, ed i relativi aggiornamenti, entro quindici giorni dalla loro approvazione da parte dell'Autorità.

TITOLO II

OBBLIGHI INFORMATIVI

Art. 4.

Descrizione dell'impianto di distribuzione

4.1. L'impresa di distribuzione rende pubblica, anche tramite il proprio sito Internet, la seguente documentazione:

a) l'elenco degli impianti di distribuzione nei quali insistono i punti di riconsegna gestiti dall'impresa di distribuzione;

b) l'elenco dei comuni dove è svolto il servizio di distribuzione;

c) l'elenco delle sedi presso le quali l'impresa rende disponibili le informazioni di cui al successivo comma 4.2.;

d) l'elenco dei punti di consegna di ciascun impianto di cui alla lettera *a)*, e relativi codici identificativi;

e) relativamente agli impianti nei quali l'impresa di distribuzione eventualmente eserciti il servizio nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, l'individuazione della porzione di impianto gestita nonché delle porzioni gestite da altre imprese opportunamente indicate;

f) nel caso di impianti di distribuzione interconnessi con impianti gestiti da altre imprese di distribuzione, i dati identificativi dell'interconnessione, nonché l'elenco dei punti di consegna.

4.2. Presso le sedi di cui al precedente comma 4.1, lettera *c)*, l'impresa di distribuzione rende disponibili ai soggetti interessati che ne facciano richiesta, informazioni tecniche e descrittive degli impianti di distribuzione, compresa la rappresentazione planimetrica degli impianti stessi.

Art. 5.

Codice identificativo del punto di riconsegna

5.1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le imprese di distribuzione attribuiscono un codice identificativo univoco ad ogni singolo punto di riconsegna appartenente ad ogni singolo impianto di distribuzione gestito dalle stesse imprese.

5.2. Il codice identificativo del punto di riconsegna dovrà almeno essere costituito dal codice del punto di consegna correlato ad esso e da un numero progressivo.

5.3. Il codice identificativo può essere richiesto dai soggetti interessati in seguito alla realizzazione dell'allacciamento, ovvero in occasione della richiesta di accesso al servizio di distribuzione.

Art. 6.

Programmi di estensione, potenziamento e manutenzione

6.1. L'impresa di distribuzione rende pubblica, anche tramite il proprio sito Internet, per ciascun impianto di distribuzione, o per la porzione di impianto gestita, la seguente documentazione:

a) il piano annuale degli interventi di sviluppo dell'impianto, con particolare evidenza delle aree di intervento e delle cadenze temporali relative agli interventi di estensione e di potenziamento;

b) il piano annuale delle manutenzioni, con evidenza degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio;

c) il piano mensile degli interventi che comportano la sospensione dell'erogazione del servizio su uno o più punti di riconsegna, con l'identificazione della tipologia d'intervento, della sua ubicazione e dei relativi tempi di esecuzione programmati.

6.2. Nella redazione dei piani di cui al comma 6.1, l'impresa di distribuzione tiene conto dei piani delle imprese di distribuzione che gestiscono impianti di distribuzione interconnessi o altre porzioni del medesimo impianto, in base agli accordi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, nonché dei piani pubblicati dalle imprese di trasporto.

6.3. La pubblicazione dei piani annuali è effettuata entro il 15 settembre 2005 ed è aggiornata annualmente.

6.4. La pubblicazione del piano mensile è effettuata entro i primi cinque giorni lavorativi del mese precedente a quello cui si riferisce il piano, a decorrere dal mese di settembre 2004.

Art. 7.

Dati di prelievo e profili di prelievo standard

7.1. L'impresa di distribuzione rende pubblici, anche tramite il proprio sito Internet, profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, entrambi definiti dall'Autorità con proprio provvedimento sulla base di una metodologia unica per tutte le imprese di distribuzione.

7.2. L'impresa di distribuzione rende disponibile, su richiesta del cliente finale del proprio impianto di distribuzione, i dati di prelievo e i dati identificativi che lo riguardano.

Art. 8.

Dati, informazioni e documenti da tenere a disposizione dell'Autorità

8.1. L'impresa di distribuzione tiene a disposizione dell'Autorità, relativamente a ciascun impianto di distribuzione gestito o alla porzione di impianto gestita, e con riferimento agli ultimi tre anni, l'elenco di tutti i punti di riconsegna, corredato dai dati e delle informazioni con il dettaglio elencato all'art. 13, comma 2.

8.2. L'impresa di distribuzione tiene a disposizione dell'Autorità, relativamente a ciascun impianto di distribuzione gestito, o per la porzione di impianto gestita, e per ogni mese, le informazioni riguardanti le richieste di accesso e, per i punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, i dati dei prelievi occorrenti all'allocazione, per singolo utente, presso il punto di consegna dell'impianto di distribuzione.

Art. 9.

Obblighi informativi a carico degli utenti del servizio di distribuzione

9.1. L'utente comunica all'impresa di distribuzione, per singolo punto di consegna:

a) i dati identificativi dei soggetti esercenti l'attività di vendita dai quali lo stesso è fornito;

b) nel caso di più esercenti l'attività di vendita di cui alla lettera *a)* presenti presso lo stesso punto di consegna, le regole di ripartizione della disponibilità del gas naturale tra tali esercenti, convenute con i medesimi.

9.2. I soggetti di cui al comma 9.1 comunicano tempestivamente all'impresa di distribuzione eventuali variazioni delle informazioni di cui al medesimo comma 9.1, anche a seguito di sostituzioni nella fornitura a clienti finali, o in corrispondenza di nuove attivazioni o riattivazioni di punti di riconsegna con prelievi annui inferiori a 50.000 metri cubi standard.

9.3. Qualora non comporti l'incremento del massimo prelievo orario, l'utente titolare dell'accesso può comunicare all'impresa di distribuzione la variazione dell'impegno giornaliero.

9.4. Per ogni punto di riconsegna la variazione in diminuzione dell'impegno giornaliero è consentita solamente a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno.

Art. 10.

Obblighi informativi a vantaggio dell'impresa di trasporto

10.1. L'impresa di distribuzione comunica tempestivamente all'impresa di trasporto le informazioni ricevute dagli utenti del servizio di distribuzione di cui all'art. 9.

10.2. L'impresa di distribuzione comunica all'impresa di trasporto:

a) i dati identificativi del soggetto da cui acquista eventuali quantitativi di gas;

b) l'indicazione del punto di consegna, o del punto di riconsegna del sistema di trasporto ad esso correlato, in cui il quantitativo di gas di cui alla lettera *a)* è reso disponibile; nonché

c) le eventuali variazioni delle informazioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

10.3. Gli esercenti l'attività di vendita, che direttamente o indirettamente forniscono gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtù di contratti conclusi con altri esercenti l'attività di vendita, comunicano all'impresa di trasporto, per punto di riconsegna del sistema di trasporto:

a) i dati identificativi dei soggetti a cui forniscono il gas naturale;

b) i dati identificativi dei soggetti da cui sono riforniti di gas naturale e, nel caso di più soggetti, le regole di ripartizione della disponibilità del gas.

10.4. I soggetti di cui al comma 10.3 comunicano tempestivamente all'impresa di trasporto eventuali modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma 10.3, anche a seguito di sostituzioni nella fornitura a clienti finali.

10.5. Gli esercenti l'attività di vendita che si trovano nelle condizioni di cui al comma 10.3 al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento si registrano, ai fini delle procedure di cui all'art. 20, inviando i propri dati identificativi all'impresa di trasporto. Gli esercenti l'attività di vendita che si trovino nelle condizioni di cui al comma 10.3 successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, si registrano contestualmente.

Art. 11.

Obblighi di coordinamento tra le imprese di distribuzione e l'impresa di trasporto

11.1. Le imprese di distribuzione, in forma singola o associata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, concordano con le imprese di trasporto le procedure operative e gli scambi di informazioni necessari all'ottimizzazione della gestione degli impianti di distribuzione e delle reti di trasporto, nonché le verifiche necessarie alla coerenza dei processi di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione con particolare riferimento ai punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto. L'accordo è trasmesso all'Autorità entro quindici giorni dalla sua conclusione.

TITOLO III

ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

Art. 12.

Continuità dell'accesso

12.1. Nei punti di riconsegna attivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che costituiscono oggetto dei rapporti contrattuali in essere, l'impresa di distribuzione garantisce la continuità dell'accesso erogando il servizio secondo le condizioni convenute con l'utente. Tali condizioni restano in vigore sino all'approvazione del codice di rete ai sensi dell'art. 3, ad eccezione di quelle incompatibili con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua entrata in vigore.

Art. 13.

Accesso per attivazione di nuovi punti di riconsegna, per variazione contrattuale del massimo prelievo orario, per riattivazione di punti di riconsegna esistenti

13.1. L'accesso al servizio di distribuzione per i punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 50.000 metri cubi standard, nel caso di attivazioni successive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero di richieste di una variazione contrattuale del massimo

prelievo orario presso punti di riconsegna attivi, ovvero di richieste di riattivazione di punti di riconsegna esistenti, è disciplinato dal presente articolo.

13.2. La richiesta, ai fini dell'accesso al servizio di distribuzione per i casi di cui al comma 13.1, contiene i seguenti elementi:

a) l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto, delle seguenti indicazioni:

ubicazione del punto di riconsegna e, se presente, matricola del misuratore installato;

dati identificativi del cliente finale associato a tale punto;

potenzialità totale degli apparecchi installati presso il cliente finale e relativa categoria d'uso del gas;

data dalla quale si richiede che il servizio decorra;

massimo prelievo orario, espresso in metri cubi standard/ora;

prelievo annuo previsto;

per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, impegno giornaliero, espresso in metri cubi standard/giorno;

b) il codice identificativo dei punti di consegna corrispondenti ai singoli punti di riconsegna di cui alla lettera *a)*;

c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere parte contraente di contratti di fornitura a clienti finali presso i punti di riconsegna di cui alla lettera *a)*, completa dell'indicazione delle estensioni temporali di ciascun contratto;

d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di disporre, direttamente ovvero in virtù di contratti con esercenti l'attività di vendita opportunamente indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto corrispondenti ai punti consegna di cui alla precedente lettera *b)*;

e) nel caso in cui i contratti di cui alla precedente lettera *d)* siano stati conclusi con una pluralità di esercenti, l'indicazione delle regole di ripartizione della disponibilità di gas tra tali esercenti, convenute con i medesimi;

f) nel caso in cui l'accesso venga richiesto per fornire gas naturale ad un cliente finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver ottenuto l'autorizzazione alla vendita ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 giugno 2002;

g) nel caso in cui l'accesso venga richiesto per uso proprio, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'uso del gas naturale.

13.3. La richiesta di accesso deve pervenire all'impresa di distribuzione almeno sette giorni lavorativi prima della data di decorrenza contenuta nella medesima richiesta.

13.4. L'impresa di distribuzione consente la rettifica di eventuali errori materiali contenuti nella richiesta di accesso nei due giorni successivi alla data di cui al comma 13.3 e, in relazione ai punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, effettua la rettifica dell'impegno giornaliero indicato nella richiesta, laddove non risultasse compatibile con il vincolo di cui all'art. 9, comma 4.

13.5. L'impresa di distribuzione soddisfa le richieste contenenti gli elementi di cui al comma 13.2 e pervenute nei termini di cui al comma 13.3, consentendo l'accesso dalla data indicata nelle medesime richieste, fatte salve le richieste che sottostanno alle verifiche di cui al comma 13.6 che producano esito negativo.

13.6. Nel caso di richieste di accesso riguardanti punti di riconsegna da attivare successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero di richieste di un incremento del massimo prelievo orario presso punti di riconsegna attivi, ovvero richieste di riattivazioni di punti di riconsegna esistenti, l'impresa di distribuzione verifica la compatibilità della richiesta con la capacità di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico.

13.7. Qualora l'esito della verifica di cui al precedente comma 13.6 sia negativo, l'impresa di distribuzione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di cui al comma 13.3, comunica al richiedente il rifiuto di accesso con atto scritto e motivato. Copia del rifiuto viene contestualmente trasmessa all'Autorità, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e al Ministero delle attività produttive. L'esito negativo della verifica di cui al comma 13.6 per un punto di riconsegna, esonera l'impresa di distribuzione dal dare seguito all'eventuale richiesta di attivazione di cui alla deliberazione 2 marzo 2002, n. 47/2000.

13.8. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di cui al comma 13.3 l'impresa di distribuzione comunica all'impresa di trasporto interessata, in relazione agli accessi al servizio di distribuzione consentiti:

a) il codice identificativo dei punti di consegna corrispondenti ai singoli punti di riconsegna presso i quali l'utente ha avuto accesso;

b) i dati identificativi dell'utente di cui alla lettera *a)*;

c) la data dalla quale è stato consentito l'accesso;

d) i dati relativi agli esercenti l'attività di vendita, di cui al comma 13.2, lettere *d)* ed *e)*.

13.9. L'utente che ha ottenuto l'accesso ai sensi del presente articolo, comunica tempestivamente all'impresa di distribuzione ogni modifica dei fatti oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 13.2.

Art. 14.

Accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali

14.1. L'accesso al servizio di distribuzione che venga richiesto da un soggetto che avvii una nuova fornitura ad uno o più clienti finali in precedenza forniti da altri

utenti, è disciplinato dal presente articolo, purché non venga richiesta anche una variazione della massima portata oraria, ovvero una modifica delle categorie d'uso o dell'impegno giornaliero tale da determinare un incremento della massima portata oraria. In tali casi l'accesso al servizio è disciplinato secondo le disposizioni contenute nell'art. 13.

14.2. Ai fini dell'accesso il soggetto di cui al precedente comma fa pervenire all'impresa di distribuzione, nei termini previsti dal successivo art. 29, un'apposita richiesta che contenga i seguenti elementi:

a) l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto, delle seguenti informazioni:

ubicazione del punto di riconsegna e, se presente, la matricola del misuratore installato;

data dalla quale decorre il servizio, ai sensi dell'art. 29;

dati identificativi del cliente finale allacciato;

b) codice identificativo dei punti di consegna corrispondenti ai singoli punti di riconsegna di cui alla lettera *a)*;

c) per ciascuno dei punti di riconsegna di cui alla lettera *a)*, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal cliente finale, o atto equipollente, che attesti la cessazione del rapporto contrattuale tra il medesimo cliente finale e l'utente al quale il soggetto di cui al comma 14.1 si sostituisce nella fornitura al medesimo cliente finale;

d) le dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 2, lettere da *c)* a *g)*.

14.3. L'utente che ha presentato la richiesta contenente gli elementi di cui al comma 14.2 e nel rispetto dei termini di cui all'art. 29, a decorrere dalla data indicata nella medesima richiesta si sostituisce nel rapporto con l'impresa di distribuzione relativo a ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta.

14.4. L'impresa di distribuzione consente la rettifica di eventuali errori materiali contenuti nella richiesta di cui al comma 14.2, nei due giorni successivi alla data di ricezione della richiesta.

14.5. La richiesta di accesso di cui al comma 14.2 non implica disattivazione, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/2000, dei punti di riconsegna oggetto della richiesta medesima.

14.6. L'impresa di distribuzione, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 14.2, comunica all'impresa di trasporto interessata:

a) la data a decorrere dalla quale è trasferito l'accesso presso ciascun punto di riconsegna;

b) il codice identificativo dei punti di consegna corrispondenti ai singoli punti di riconsegna;

c) i dati identificativi, per ciascun punto di riconsegna, del soggetto al quale è trasferito l'accesso, nonché dell'utente al quale il medesimo soggetto si sostituisce nella fornitura al cliente finale;

d) i dati identificativi degli esercenti l'attività di vendita, e dell'eventuale regola di ripartizione, indicati nelle dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, trasmesse ai sensi del comma 14.2,

e comunica la conferma della sostituzione al soggetto di cui al comma 14.1 e all'utente al quale tale soggetto si sostituisce, nonché la data dalla quale la sostituzione ha effetto ai sensi dell'art. 29.

14.7. L'utente uscente comunica tempestivamente agli esercenti l'attività di vendita che lo forniscono interessati dalla sostituzione, le informazioni necessarie ai medesimi esercenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 10, comma 4.

Art. 15.

Rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali

15.1. Nel caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali, la rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna è effettuata nel periodo compreso tra il terzo giorno lavorativo precedente ed il primo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza della sostituzione nella fornitura.

15.2. L'impresa di distribuzione riconduce il dato di prelievo, rilevato ai sensi del comma 15.1, al dato di prelievo corrispondente alla data dalla quale decorre l'erogazione del servizio, estrapolando i valori dell'ultima lettura disponibile.

15.3. L'impresa di distribuzione comunica il dato di cui al comma 15.2 agli utenti interessati dalla sostituzione nella fornitura a clienti finali. L'impresa di distribuzione comunica altresì all'utente che ha ottenuto l'accesso al servizio ai sensi dell'art. 14, il dato progressivo di prelievo dell'anno termico in corso.

TITOLO IV

CONDIZIONI MINIME PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 16.

Chiusura del punto di riconsegna e interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale

16.1. In caso di perdurante morosità del cliente finale, l'utente può richiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna, sostenendone il costo. L'utente comunica l'intervento di chiusura al cliente finale secondo i tempi e le modalità previsti per la sospensione della fornitura dall'art. 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/2001.

16.2. L'impresa di distribuzione provvede all'esecuzione dell'intervento di chiusura di cui al comma 16.1. Il dato di prelievo presso il gruppo di misura relativo al cliente finale è rilevato in concomitanza con tale intervento. Il soggetto che effettua la lettura rende noto tale dato, se non già disponibile, all'impresa di distribuzione, all'utente ed al cliente finale, entro il giorno lavorativo successivo al giorno corrispondente all'intervento di chiusura del punto di riconsegna.

16.3. L'impresa di distribuzione, qualora sia impossibilitata a effettuare, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'intervento di chiusura di cui al comma 16.1, comunica il mancato intervento all'utente entro le ventiquattro ore successive, indicando:

a) le cause del mancato intervento di chiusura;

b) se sussiste, la possibilità di procedere con l'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;

c) la stima di massima del costo per la esecuzione dell'intervento di cui alla lettera *b)*.

16.4. Nel caso in cui l'utente richieda di procedere all'effettuazione dell'intervento di interruzione di cui al comma 16.3, lettera *b)*, l'impresa di distribuzione, entro il secondo giorno lavorativo successivo a tale richiesta, fornisce all'utente il preventivo dettagliato per l'effettuazione dell'intervento d'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.

16.5. Entro tre giorni lavorativi dalla accettazione da parte dell'utente del preventivo di cui al comma 16.4, l'impresa di distribuzione concorda con lo stesso la data dell'esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.

Art. 17.

Sospensione dell'erogazione del servizio di distribuzione

17.1. L'impresa di distribuzione provvede a organizzare il servizio sostitutivo necessario a garantire l'alimentazione dei punti di riconsegna interessati, sostenendo i costi di tale servizio e ripartendo i costi relativi alla materia prima tra gli utenti interessati dal servizio sostitutivo, nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio per:

a) interventi di manutenzione;

b) interventi di dismissione, estensione o potenziamento dell'impianto di distribuzione;

c) interventi derivanti da interferenze con opere di terzi;

17.2. L'impresa di distribuzione programma gli interventi che comportano sospensione dell'erogazione del servizio e li rende pubblici per mezzo dei piani mensili di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*. Essa può riprogrammare tali interventi, dandone tempestivamente comunicazione agli utenti interessati; in ogni caso tale comunicazione di riprogrammazione deve avvenire con un anticipo di almeno quarantotto ore rispetto alla data di esecuzione dell'intervento programmata.

17.3. In relazione ad interventi programmati di cui al comma 17.2, qualora uno o più utenti interessati da un intervento ne richiedano la riprogrammazione entro il giorno 15 del mese precedente al mese in cui è previsto l'intervento, l'impresa di distribuzione verifica la possibilità di accettare la richiesta e comunica l'esito della verifica entro il giorno 25 del mese precedente all'intervento a tutti gli utenti interessati. Qualora uno dei termini indicati nel presente comma ricada nei giorni di sabato, domenica o altro giorno festivo, tale termine è rimandato al primo giorno lavorativo seguente. La riprogrammazione non comporta oneri aggiuntivi a quelli indicati nel presente articolo a carico gli utenti.

17.4. Nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio, l'impresa di distribuzione effettua quanto nelle proprie disponibilità, usando con continuità la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole, affinché il periodo di sospensione sia limitato al tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento, impegnandosi ad avvertire tempestivamente gli utenti interessati dalla sospensione del servizio nei casi di sospensione non programmati.

17.5. In tutti i casi in cui il servizio sostitutivo sia effettuato mediante carro bombolaio, l'impresa di distribuzione è responsabile dell'odorizzazione del gas.

Art. 18.

Determinazione delle penali per il servizio di distribuzione

18.1. L'impresa di distribuzione applica ai punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard penali per superamento dell'impegno giornaliero.

18.2. Le penali di cui al comma 18.1 sono stabilite dall'Autorità con proprio provvedimento. In via transitoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 30.

18.3. I ricavi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti in detrazione dal termine relativo al vincolo dei ricavi per le tariffe di distribuzione relative all'anno termico successivo.

Art. 19.

Procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto

19.1. L'impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto, con la seguente procedura:

a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna correlati a un singolo punto di consegna, determina sulla base della tipologia di misura:

il totale mensile dei prelievi basati su misure;

il totale mensile dei prelievi stimati;

il totale giornaliero dei prelievi misurati;

b) individua nell'ambito dei valori mensili di cui alla lettera *a)*, le categorie d'uso di cui all'art. 7, comma 1;

c) individua il quantitativo su base mensile immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo.

I dati relativi ai prelievi presso punti di riconsegna con gruppi di misura non dotati di correttore, sono riportati a condizioni standard applicando un opportuno fattore di correzione.

19.2. L'impresa di distribuzione trasmette i dati di cui al comma 19.1 all'impresa di trasporto, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

Art. 20.

Allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di trasporto presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto

20.1. L'impresa di trasporto, sulla base dei dati di cui all'art. 19, per ogni punto di riconsegna condiviso del sistema di trasporto:

a) determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto, diminuito del quantitativo di cui all'art. 19, comma 1, lettera *c)*, e la somma dei quantitativi di tutti gli utenti di cui all'art. 19, comma 1, e ripartisce detta differenza in proporzione tra i prelievi stimati mensili di cui al medesimo art. 19, comma 1, lettera *a)*;

b) sulla base dei dati di cui alla lettera *a)* del presente comma, dei dati di cui all'art. 19, comma 1, lettera *b)*, delle informazioni di cui all'art. 10, all'art. 13, comma 8, lettera *d)*, e all'art. 14, comma 6, lettera *d)*, determina per singolo utente del servizio di trasporto il volume di gas totale mensile;

c) effettua la profilazione giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo, di cui all'art. 7, comma 1, associati alle categorie d'uso trasmesse dalle imprese di distribuzione, e individua il quantitativo di gas da allocare giornalmente ad ogni utente del servizio di trasporto.

20.2. Qualora sia resa disponibile la misura per un punto di riconsegna oggetto di stima di prelievo, l'impresa di trasporto, ai fini dell'allocazione, rettifica il dato stimato effettuando un conguaglio nel mese in cui la misura si renda disponibile.

Art. 21.

Monitoraggio del gas immesso e prelevato

21.1. Annualmente le imprese di distribuzione raccolgono, per singolo impianto o per la porzione di impianto gestita, i dati relativi al gas naturale prelevato presso la totalità dei punti di riconsegna, opportunamente corretti per riportare i quantitativi di gas prelevati alle condizioni standard, e i dati corrispondenti ai quantitativi di gas transitati presso i punti di consegna corrispondenti, diminuiti degli eventuali quantitativi immessi dalle stesse imprese di distribuzione a proprio titolo.

21.2. I dati di cui al precedente comma 21.1 sono comunicati all'Autorità e pubblicati dall'impresa di distribuzione, anche tramite il proprio sito Internet, entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 22.

Determinazione del potere calorifico superiore effettivo

22.1. Le modalità e le procedure per la determinazione del potere calorifico superiore effettivo sono determinate con provvedimento dell'Autorità.

22.2. Sino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 22.1, sono prorogate le disposizioni di cui all'art. 16, commi 1, 2, 5, 6, 7, della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/2000.

Art. 23.

Responsabilità e gestione degli impianti di misura presso i punti di consegna dell'impianto di distribuzione

23.1. Sono a carico dell'impresa di distribuzione gli oneri relativi agli adempimenti di metrologia legale e di lettura dell'impianto di misura associato al punto di consegna dell'impianto di distribuzione dalla stessa gestito.

23.2. Qualsiasi modifica apportata all'impianto di misura del punto di consegna della rete di distribuzione è preventivamente comunicata dall'impresa di distribuzione all'impresa di trasporto.

23.3. Gli utenti del servizio di distribuzione presso un punto di consegna e gli utenti del servizio di trasporto che li riforniscono, direttamente o indirettamente, presso il corrispondente punto di riconsegna del sistema trasporto, possono chiedere all'impresa di distribuzione la verifica della correttezza del dato rilevato presso l'impianto di misura.

23.4. I costi della verifica di cui al comma 23.3 sono addebitati all'utente che la richiede. Nel caso in cui dalle verifiche risulti un funzionamento non corretto dell'impianto di misura, il costo delle verifiche è addebitato all'impresa di distribuzione.

Art. 24.

Fatturazione e pagamento

24.1. Ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione, in assenza di dati di prelievo misurati, l'impresa di distribuzione effettua la stima dei dati sulla base dei profili di prelievo standard di cui all'art. 7.

24.2. Gli importi versati a titolo di corrispettivo per il servizio di distribuzione basati su dati di prelievo stimati sono soggetti a conguaglio a seguito di disponibilità, da parte dell'impresa di distribuzione, di dati di prelievo misurati.

24.3. Nella documentazione di fatturazione sono riportati i codici identificativi dei punti di riconsegna a cui la fattura si riferisce, di cui all'art. 5.

24.4. L'impresa di distribuzione emette fattura agli utenti su base mensile. La trasmissione delle fatture agli utenti è effettuata con anticipo via fax e conferma per lettera.

24.5. La data di scadenza utile per il pagamento delle fatture da parte dell'utente non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di emissione delle stesse.

In caso di scadenza della fattura ricadente nei giorni di sabato, domenica, o altro giorno festivo, il termine di scadenza ricade nel primo giorno lavorativo seguente.

24.6. Nel caso di ritardato pagamento della fattura, l'impresa di distribuzione può applicare sulla stessa una indennità di mora sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente comma 24.5, interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso EURIBOR a dodici mesi corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di due punti percentuali.

24.7. Nel caso di morosità dell'utente dell'impresa di distribuzione, quest'ultima ha diritto a rivalersi sulla garanzia finanziaria di cui all'art. 26.

Art. 25.

Condizioni economiche per l'attività di lettura e di gestione dei dati

25.1. La determinazione delle condizioni economiche relative all'attività di lettura dei consumi e di gestione dei dati di consumo di cui all'art. 4, comma 9, della deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/2001, applicate dall'impresa di distribuzione, costituiranno oggetto di successivo provvedimento da parte dell'Autorità.

25.2. Sino all'adozione del provvedimento di cui al comma 25.1, le imprese di distribuzione rendono pubblici, anche mediante il proprio sito Internet, eventuali costi relativi alle attività di cui al medesimo comma 25.1.

TITOLO V

TUTELA DEI CONTRAENTI

Art. 26.

Garanzia finanziaria

26.1. L'impresa di distribuzione può richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione, purché l'importo non sia superiore ad un quarto del valore complessivo del contratto di distribuzione di gas.

26.2. L'utente è tenuto ad integrare, entro dieci giorni, la garanzia finanziaria sino all'importo originario di sottoscrizione nel caso in cui l'impresa di distribuzione vi attinga per rivalersi dell'importo dovuto dall'utente stesso nei casi di cui all'art. 24, comma 7.

Art. 27.

Risoluzione delle controversie

27.1. In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di distribuzione, e fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Disposizioni transitorie in materia di profili di prelievo standard

28.1. Sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, le imprese di distribuzione rendono pubblici, anche tramite il proprio sito Internet, entro il 1° ottobre 2004, i profili di prelievo utilizzati dalle stesse, e le relative categorie d'uso del gas associate.

28.2. Sino all'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, la stima dei dati di cui all'art. 24, comma 1, è effettuata applicando i profili di prelievo e le categorie d'uso di cui al comma 28.1.

28.3. Entro la medesima data di cui al comma 28.1, le imprese di distribuzione trasmettono all'Autorità i criteri e le metodologie, nonché ogni altro elemento utilizzato per la definizione dei profili di prelievo e delle categorie d'uso di cui al comma 28.1.

Art. 29.

Disposizioni transitorie in materia di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali

29.1. L'impresa di trasporto, per quanto non già applicato, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, presenta all'Autorità per l'approvazione, proposte di modifica della disciplina di trasferimento di capacità di cui al proprio codice di rete per il trasporto, finalizzate a consentire che, entro l'inizio dell'anno termico 2005-2006:

a) i trasferimenti di capacità presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto abbiano efficacia a partire da qualsiasi giorno del mese;

b) sia reso minimo il periodo di tempo intercorrente tra il termine ultimo per la presentazione della richiesta e la decorrenza del trasferimento di capacità.

29.2. Sino all'entrata in vigore delle modifiche del codice di rete di cui al comma 29.1, l'impresa di distribuzione soddisfa le richieste di accesso di cui all'art. 14, comma 2, consentendo l'accesso con decorrenza dal 1° del mese successivo al mese nel quale è pervenuta la richiesta medesima. A tal fine, la richiesta di accesso deve pervenire all'impresa di distribuzione entro il secondo giorno lavorativo di tale mese.

29.3. A seguito dell'approvazione delle modifiche del codice di rete di cui al comma 29.1, l'Autorità definisce i termini temporali per la presentazione della richiesta di accesso per sostituzione di cui all'art. 14, comma 2, e per la decorrenza della sostituzione di cui al medesimo articolo.

Art. 30.

Disposizioni transitorie in materia di penali per il servizio di distribuzione

30.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai punti di riconsegna di cui all'art. 18, e sono valide sino alla predisposizione da parte dell'Autorità dei criteri per la determinazione delle tariffe di distribuzione di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000, relative al secondo periodo di regolazione di cui alla deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 104/2004.

30.2. L'impresa di distribuzione per ciascun punto di riconsegna di cui all'art. 18, definisce un volume mensile massimo ammissibile, pari all'impegno giornaliero moltiplicato per il numero dei giorni del mese. Nel caso in cui il volume mensile prelevato sia eccedente rispetto al volume mensile massimo ammissibile, l'impresa di distribuzione applica a tali volumi eccedenti un corrispettivo a titolo di penale pari al 100 per cento della quota variabile della tariffa di distribuzione, relativa al primo scaglione, applicata dalla stessa impresa di distribuzione nell'ambito tariffario ove il punto di riconsegna è ubicato.

30.3. Nel caso in cui l'accesso di cui all'art. 13 decorra a partire da un giorno diverso dal primo del mese, per tale mese il volume mensile massimo ammissibile di cui al comma 30.2 è ridefinito tenendo conto della data di accesso.

Art. 31.

Disposizioni transitorie in materia di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto

31.1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'impresa di trasporto redige e trasmette all'Autorità:

a) il protocollo di comunicazione in relazione ai dati che le imprese di distribuzione trasmettono ai sensi dell'art. 19;

b) il piano per l'adeguamento del proprio sistema informativo ai fini dell'applicazione della procedura indicata all'art. 20;

c) le modalità di registrazione dei soggetti di cui all'art. 10, comma 5.

31.2. Ottemperato l'obbligo di cui al comma 31.1, l'impresa di trasporto ne dà comunicazione sul proprio sito internet.

31.3. L'applicazione degli articoli 9, 10, 13, comma 8, lettera *d)*, e 14, comma 6, lettera *d)*, decorre a partire dalla data della comunicazione di cui al comma 31.2.

31.4. Trascorsi sei mesi dalla comunicazione di cui al comma 31.2, l'impresa di trasporto attua il protocollo di cui al comma 31.1, lettera *a)*, e attiva il sistema informativo con gli adeguamenti predisposti di cui al medesimo comma 31.1, lettera *b)*.

31.5. L'art. 19 si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di cui al comma 31.4.

31.6. L'art. 20 si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a un periodo di tre mesi dalla data di cui al comma 31.4.

31.7. Qualora alla data di cui al comma 31.6, non sia ancora entrato in vigore il provvedimento dell'Autorità di cui all'art. 7, comma 1, nel periodo intercorrente tra tale data e la data di entrata in vigore del medesimo provvedimento dell'Autorità di cui all'art. 7, comma 1:

a) le imprese di distribuzione, al fine della trasmissione dei dati di cui all'art. 19, in luogo delle categorie d'uso di cui all'art. 19, comma 1, lettera *b)*, individuano e trasmettono all'impresa di trasporto la percentuale di prelievi per uso civile;

b) l'impresa di trasporto, ai fini dell'allocazione di cui all'art. 20, effettua la profilazione giornaliera dei dati mensili, distinguendo tra prelievi di clienti finali civili e prelievi di altri clienti finali e utilizzando a tal fine la percentuale di prelievi per uso civile di cui alla lettera *a)*.

Art. 32.

Disposizioni finali

32.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.

Milano, 29 luglio 2004

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI CODICE DI RETE PER LA DISTRIBUZIONE

L'impresa di distribuzione redige il codice di rete per la distribuzione, ai sensi dell'art. 3 del presente provvedimento, sulla base del seguente schema di codice di rete per la distribuzione.

1. SEZIONE INFORMAZIONE, COSTITUITO DAI CAPITOLI.

Contesto normativo.

Il capitolo descrive il contesto normativo comprensivo delle norme di legge e dei provvedimenti dell'Autorità, e delle altre disposizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del codice di rete.

Descrizione dell'impianto e della sua gestione.

Il capitolo descrive, anche con il rinvio ad allegati da pubblicare sul proprio sito Internet, o da tenere a disposizione presso siti resi noti al pubblico per il maggiore dettaglio, l'impianto, o gli impianti, o la porzione di impianto che l'impresa di distribuzione gestisce. In particolare, nel capitolo sono forniti:

a) la rappresentazione geografica e schematica dell'impianto di distribuzione, con l'ubicazione delle reti, dei punti di consegna, dei punti di riconsegna, e delle interconnessioni con le imprese di trasporto a monte, delle interconnessioni con altri impianti di distribuzione, e/o delle interconnessioni nel medesimo impianto con altre imprese di distribuzione;

b) l'indicazione delle prestazioni dell'impianto nelle principali situazioni di esercizio, nonché la descrizione delle modalità e dei sistemi utilizzati per la loro determinazione, e l'indicazione dei vincoli tecnici e gestionali e delle loro modalità di determinazione.

Descrizione dei servizi.

Il capitolo descrive i servizi che l'impresa di distribuzione offre con la propria attività.

Procedure di coordinamento informativo.

Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra l'impresa di distribuzione e gli utenti, le altre

imprese di distribuzione, le imprese di trasporto, e altri soggetti interessati dall'attività di distribuzione, e le modalità che assicurano la riservatezza dei dati sensibili. In particolare:

a) la metodologia usata per la definizione dei codici identificativi dei punti di riconsegna;

b) la metodologia per l'elaborazione dei programmi di estensione, potenziamento e di manutenzione relativi a ciascuno degli impianti di distribuzione gestiti, con l'indicazione dei criteri applicati;

c) la definizione e la pubblicazione di profili di prelievo standard relativi a categorie d'uso del gas;

d) obblighi informativi a carico degli utenti del servizio di distribuzione;

e) la descrizione del processo di scambio informazioni a vantaggio delle imprese di trasporto;

f) gli accordi per il coordinamento tra le imprese di distribuzione e l'impresa o le imprese di trasporto, relativi all'ottimizzazione della gestione degli impianti di distribuzione e delle reti di trasporto;

g) le procedure operative e gli scambi di informazioni tra imprese di distribuzione operanti su un medesimo impianto.

2. SEZIONE ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE.

Nella sezione è descritto l'intero iter per l'accesso al servizio di distribuzione, in particolare:

a) la procedura per la richiesta di accesso, nella quale vengono descritti i dati contenuti nella richiesta e le modalità di inoltro della stessa presso l'impresa di distribuzione;

b) la fase di esame da parte dell'impresa di distribuzione, e le modalità di comunicazione per i casi in cui può conseguire il motivato rifiuto dell'accesso;

c) la descrizione della procedura per la sostituzione nella fornitura al cliente finale e le modalità relative ai flussi informativi tra impresa di distribuzione e utenti;

Descrizione delle garanzie finanziarie.

Il capitolo descrive le modalità di richiesta delle garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione.

3. SEZIONE EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

Modalità operative per l'erogazione del servizio.

Il capitolo descrive le modalità operative e la gestione delle operazioni relative all'attivazione e disattivazione della fornitura presso i punti di riconsegna, alla chiusura del punto di riconsegna e all'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna; inoltre descrive le procedure e i flussi informativi adottati in caso di sospensione dell'erogazione del servizio.

Gestione del servizio.

Il capitolo descrive le modalità operative e il flusso informativo tra i soggetti interessati direttamente o indirettamente dall'erogazione del servizio. In particolare:

a) le regole per la determinazione delle penali per il servizio di distribuzione;

b) le procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas presso punti di riconsegna del sistema di trasporto condivisi;

c) la descrizione delle modalità di raccolta ed elaborazione dati relativi ai quantitativi di gas immesso e prelevato per ogni singolo impianto gestito dall'impresa di distribuzione, o per la porzione di impianto gestita.

4. SEZIONE MISURA E QUALITÀ DEL GAS NATURALE.

Realizzazione, manutenzione e dismissione degli impianti di regolazione e misura del gas.

Il capitolo descrive le procedure relative all'esecuzione di interventi presso la cabina di riduzione e misura del gas naturale. Il capitolo descrive, inoltre, le procedure e gli interventi di manutenzione ordinaria presso gli impianti di regolazione e misura del gas, evidenziando gli aspetti legati alla programmazione degli interventi ed alla trasmissione delle informazioni.

Misura del gas.

Il capitolo descrive le modalità per la misura del gas consegnato e riconsegnato e per la validazione delle misurazioni. In particolare:

a) le modalità di svolgimento delle operazioni di lettura, di trasmissione dati e di attività collaterali all'attività principale legate alla misura del gas presso la cabina di riduzione e misura;

b) le modalità di rilievo del dato di misura presso i punti di riconsegna;

Odorizzazione del gas.

Il capitolo descrive le modalità di svolgimento delle operazioni di odorizzazione del gas naturale in transito presso la cabina di regolazione e misura.

Qualità del gas.

Il capitolo descrive gli aspetti legati alla verifica e determinazione della qualità del gas naturale distribuito.

5. SEZIONE AMMINISTRAZIONE.

Fatturazione e pagamento.

Il capitolo descrive le modalità di fatturazione da parte dell'impresa di distribuzione, e i termini e le modalità di pagamento da parte degli utenti del servizio.

Responsabilità delle parti.

Il capitolo descrive le responsabilità delle parti contrattuali (impresa di distribuzione e utente), in particolare:

le modalità per il recesso, la cessione e la risoluzione del contratto;

le procedure relative a casi di forza maggiore;

disposizioni fiscali e amministrative;

altri obblighi delle controparti contrattuali.

Risoluzione delle controversie.

Il capitolo descrive, in caso di controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del contratto tra i contraenti, le modalità e la procedura di arbitrato per la risoluzione della controversia.

6. SEZIONE EMERGENZE.

Gestione delle emergenze di servizio.

Il capitolo descrive le procedure che l'impresa di distribuzione attiva nel caso di insorgenza di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono con il normale esercizio dell'impianto, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento, anche con particolare riferimento ai provvedimenti dell'Autorità in materia e alle linee guida emanate dall'Atig relative alla modalità di gestione delle emergenze.

7. SEZIONE QUALITÀ DEL SERVIZIO.

Qualità commerciale del servizio.

Il capitolo descrive gli aspetti legati alla qualità commerciale del servizio di distribuzione, con particolare riguardo al rispetto dei provvedimenti dell'Autorità e alla divulgazione delle informazioni e dei dati relativi.

Sicurezza e continuità del servizio.

Il capitolo descrive gli aspetti legati alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione, con particolare riguardo al rispetto dei provvedimenti dell'Autorità e alla divulgazione delle informazione e dei dati relativi.

Interventi per la promozione dell'efficienza energetica.

Il capitolo descrive gli aspetti legati all'offerta e all'esecuzione di interventi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas.

Il capitolo descrive le procedure per gli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas.

8. SEZIONE AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE PER LA DISTRIBUZIONE.

Nella sezione sono descritte le procedure di aggiornamento del codice di rete per la distribuzione e gli obblighi di pubblicazione da parte delle imprese di distribuzione.

04A09181

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 8 settembre 2004.

Rideterminazione del quadro economico dell'ordinanza commissariale n. 356 del 30 giugno 2003. «Diga cantoniera sul fiume Tirso - Invasi sperimentali. Opere di completamento funzionale». (Ordinanza n. 404).

IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998, n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003 e n. 395 del 19 maggio 2004 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica, ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, sono ricompresi i lavori «Diga cantoniera sul fiume Tirso - Invasi sperimentali. Opere di completamento funzionale» da realizzarsi a cura del Consorzio di bonifica dell'Oristanese per un importo di € 5.422.797,44;

Atteso che con ordinanza n. 356 del 30 giugno 2003 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori: «Diga cantoniera sul fiume Tirso - Invasi sperimentali. Opere di completamento funzionale», e ne è stata affidata la realizzazione al Consorzio di bonifica dell'Oristanese, per l'importo complessivo di € 5.422.797,44 con il seguente quadro economico:

A	APPALTO	EURO
A1	Lavori	3.697.312,92
A2	Oneri per la sicurezza dei lavoratori	95.000,00
A3	Oneri per la progettazione	106.230,24
		3.898.543,16
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	**EURO**
B1	Economie, consulenze e rete geodetica	180.000,00
B2	Imprevisti	39.620,14
B3	I.V.A. 20%	823.632,66
B4	Spese generali (11,68%)	481.001,48
		1.524.254,28
		5.422.797,44

Atteso che la sopracitata ordinanza n. 356/03 prevede all'art. 3, commi 7, 8 e 9, che le economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, realizzate a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano decurtate dal quadro economico del progetto e rientrino nella disponibilità del Commissario governativo per eventuali riprogrammazioni;

Atteso pertanto che, l'economia da ribasso realizzata ammonta a € 450.443,63 + I.V.A. pari a € 90.088,73 per un totale di € 540.532,96;

Atteso che il Consorzio di bonifica dell'Oristanese ha provveduto all'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori (c.d. appalto integrato) che è stata aggiudicata con il ribasso del 12,183% sull'importo a base d'asta;

Atteso che l'art. 4, comma 6 della sopracitata ordinanza n. 356/03 autorizza il Consorzio di bonifica dell'Oristanese ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento previo parere del responsabile del procedimento e con le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario governativo;

Atteso che il Consorzio di bonifica dell'Oristanese con deliberazione presidenziale n. 13 del 18 febbraio 2004 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori e rideterminando il quadro economico, conformemente al disposto dell'art. 3, commi 7, 8 e 9 dell'ordinanza citata:

A	LAVORI	EURO
A1	Lavori al netto del ribasso	3.246.869,29
A2	Oneri per la sicurezza dei lavoratori	95.000,00
A3	Oneri per la progettazione	106.230,24
		3.448.099,53

B —	SOMME A DISPOSIZIONE —	EURO —
B1	Economie, consulenze e rete geodetica	180.000,00
B2	Imprevisti	39.620,14
B3	I.V.A. 20% (su A+B1+B2)	733.543,93
B4	Spese generali (11,68%)	481.001,48
		4.882.265,08

Ritenuto pertanto, di dover prendere atto della rideterminazione del quadro economico effettuata dal Consorzio di bonifica con la citata deliberazione presidenziale n. 13 del 18 febbraio 2004 ai fini della rimodulazione del finanziamento commissariale;

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-Commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della regione - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-Commissario governativo con le ordinanze commissariali sopraccitate;

Ordina:

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il quadro economico dell'intervento «Diga cantoniera sul fiume Tirso - Opere di completamento funzionale», come rideterminato dal Consorzio di bonifica dell'Oristanese con deliberazione presidenziale n. 13 del 18 febbraio 2004, è il seguente:

A —	LAVORI —	EURO —
A1	Lavori al netto del ribasso	3.246.869,29
A2	Oneri per la sicurezza dei lavoratori	95.000,00
A3	Oneri per la progettazione	106.230,24
		3.448.099,53

B —	SOMME A DISPOSIZIONE —	EURO —
B1	Economie, consulenze e rete geodetica	180.000,00
B2	Imprevisti	39.620,14
B3	I.V.A. 20% (su A+B1+B2)	733.543,93
B4	Spese generali (11,68%)	481.001,48
		4.882.265,08

2. L'importo del finanziamento commissariale, per la realizzazione dell'opera predetta, è conseguentemente rideterminato in € 4.882.265,08.

3. L'importo di € 4.882.265,08, al netto delle somme già versate che ammontano a € 2.982.538,59 verrà messo a disposizione del Consorzio di bonifica dell'Oristanese, sulla contabilità speciale di tesoreria n. 3065 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari, nel seguente modo:

1.167.386,52 con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 2.441.132,54 corrispondente al 50% dell'importo previsto;

732.339,76 con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 2.711.398,72 corrispondente all'80% dell'importo previsto;

4. Con atto di determinazione, successivo all'emanazione della presente ordinanza, si provvederà al disimpegno della somma di € 540.532,36 ai fini della successiva riprogrammazione.

5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 8 settembre 2004

Il sub-Commissario governativo: DURANTI

04A09167

ORDINANZA 8 settembre 2004.

Rideterminazione del quadro economico dell'ordinanza commissariale n. 382 del 30 dicembre 2003. «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite». Progetto: «Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio San Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena». (Ordinanza n. 405).

IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998, n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003 e n. 395 del 19 maggio 2004 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica, ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, è ricompreso l'intervento «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite» da realizzarsi a cura del Consorzio di bonifica della Gallura per un importo di € 2.065.827,59;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Gallura ha previsto con D.D.A. n. 60 del 26 febbraio 2002 di destinare le somme concesse dalla suddetta ordinanza alla realizzazione delle seguenti opere:

realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio S. Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena: € 450.000,00;

recupero acque Rio Toltu da immettere nel canale adduttore in Olbia: € 282.000,00;

recupero acque Rio Oddastru da immettere nel canale adduttore in Luogosanto: € 243.000,00;

recupero acque dell'Alto Vignola da immettere nel bacino della Diga del Liscia: € 1.090.827,59;

Atteso che con ordinanza n. 382 del 30 dicembre 2003 è stato approvato il progetto dei lavori: «Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio S. Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena», e ne è stata affidata la realizzazione al Consorzio di bonifica della Gallura, per l'importo complessivo di € 450.000,00 con il seguente quadro economico:

A	LAVORI	EURO
A1	Lavori a base d'asta	308.112,93
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	6.224,07
		314.337,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	EURO
B1	Spese generali	40.863,81
B2	I.V.A. 20%	71.040,16
B3	Allaccio ENEL	3.672,62
B4	Espropri	10.720,70
B5	Imprevisti	9.365,71
		135.663,00
		450.000,00

Atteso che la sopracitata ordinanza n. 382/03 prevede all'art. 2 commi 7, 8 e 9, che le economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, realizzate a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano decurtate dal quadro economico del progetto e rientrino nella disponibilità del Commissario governativo per eventuali riprogrammazioni;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Gallura, ha comunicato con nota prot. 3872/04 del 9 agosto 2004:

di aver provveduto all'appalto dei lavori che è stato aggiudicato con un ribasso del 13,14% sull'importo a base d'asta;

il seguente quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione:

A	LAVORI	EURO
A1	Lavori	267.626,89
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	6.224,07
		273.850,96
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	EURO
B1	Spese generali	40.863,81
B2	I.V.A.	62.942,95
B3	Allaccio ENEL	3.672,62
B4	Espropri	10.720,70
B5	Imprevisti	9.365,71
B6	Economie realizzate con il ribasso d'asta	48.583,25
		176.149,04
		450.000,00

Atteso pertanto che, l'economia realizzata con il ribasso ammonta a € 40.486,04 + I.V.A. pari a € 8.097,21 per un totale di € 48.583,25;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla rideterminazione del quadro economico ai fini della rimodulazione del finanziamento commissariale;

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-Commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della regione - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-Commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il quadro economico dell'intervento «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite - Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio San Giovanni per l'approvvigionamento del bacino

Pinna nel distretto irriguo di Arzachena», è rimodulato come segue:

A	LAVORI	EURO
A1	Lavori	267.626,89
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	6.224,07
		273.850,96

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	EURO
B1	Spese generali	40.863,81
B2	I.V.A.	62.942,95
B3	Allaccio ENEL	3.672,62
B4	Espropri	10.720,70
B5	Imprevisti	9.365,71
		127.565,79
		401.416,75

2. L'importo del finanziamento commissariale per la realizzazione dell'opera predetta, assegnato con ordinanza n. 382/03 è conseguentemente rideterminato in € 401.416,75.

3. L'importo di € 401.426,75 al netto delle somme già versate che ammontano a € 112.500,00 verrà messo a disposizione del Consorzio di bonifica della Gallura, sulla contabilità speciale di tesoreria n. 3075 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari - nel seguente modo:

108.284,71 con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 80.283,35 corrispondente al 20% dell'importo previsto;

120.428,02 con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 200713,37 corrispondente al 50% dell'importo previsto;

60.214,01 con atto di determinazione per spese sostenute nella misura di € 321.133,40 corrispondente al 80% dell'importo previsto;

4. Con atto di determinazione, successivo all'emanazione della presente ordinanza, si provvederà al disimpegno della somma di € 48.583,25 ai fini della successiva riprogrammazione.

5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 8 settembre 2004

Il sub-Commissario governativo: DURANTI

04A09168

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 settembre 2004

Dollaro USA	1,2211
Yen giapponese	134,32
Corona danese	7,4389
Lira Sterlina	0,68010
Corona svedese	9,1091
Franco svizzero	1,5480
Corona islandese	87,21
Corona norvegese	8,4350
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57710
Corona ceca	31,452
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6605
Lira maltese	0,4276
Zloty polacco	4,3493
Leu romeno	41117
Tallero sloveno	239,9500
Corona slovacca	39,920
Lira turca	1847300
Dollaro australiano	1,7441
Do/llaro canadese	1,5855
Dollaro di Hong Kong	9,5241
Dollaro neozelandese	1,8448
Dollaro di Singapore	2,0661
Won sudcoreano	1400,11
Rand sudafricano	7,9960

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A09321

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 settembre 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza o di autocertificazioni, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Delega al Governo per il riordino della normativa in tema di tutela dei rischi da lavoro e per l'emanazione del testo unico delle disposizioni per la tutela sociale dei lavoratori contro infortuni e malattie professionali».

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), via Adolfo Ravà n. 124 - 00142 Roma, tel. 06/54196201.

04A9326

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Correzione di una cartografia allegata al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)».

Si rende noto che con decreto segretariale n. 27 in data 30 agosto 2004, è stata aggiornata la tavola n. 19 del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)», ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione dello stesso.

La modifica, che costituisce variante al P.A.I.L. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.* Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Treviso e al comune di Gorgo al Monticano (Treviso) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Treviso.

04A09239

Correzione di due tavole allegate al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)».

Si rende noto che con decreto segretariale n. 25 in data 30 agosto 2004, sono state corrette le tavole n. 10 e n. 11 del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)», ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione dello stesso.

L'aggiornamento, che costituisce variante al P.A.I.L. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Pordenone e al comune di Pordenone per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Pordenone.

04A09240

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401223/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77